

TAX JUSTICE DGT

Rassegna giurisprudenziale ragionata delle Corti di Giustizia tributaria



DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA

*La rilevanza fiscale della rinuncia ai
crediti da parte dei soci
nella giurisprudenza di merito e di
legittimità*

dicembre 2023 - vol. n. 4

Responsabile del progetto

Luigia Caputo

Redattori

Angela Buonocore, Angela Martone, Carmine Marrazzo

Flussi informativi

Le informazioni provengono dalla banca dati di Documentazione Economica e Finanziaria a cura del [CeRDEF](#) e dal sistema informativo della Giustizia tributaria (S.I.Gi.T.)

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Giustizia tributaria

Direzione della giustizia tributaria

Ufficio II – Normativa e contenzioso tributario

Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma

Tel. +39 0693836666 - fax +39 0650171779

Internet: <https://www.giustiziatributaria.gov.it>

E-mail: df.segreteria.dgt@mef.gov.it; df.dgt.uff02@mef.gov.it

Sommario

1. Inquadramento introduttivo e piano d'indagine: guida per il lettore.....4

PARTE I

2. La rinuncia al credito da parte del socio e l'introduzione del comma 4 bis dell'articolo 88 TUIR.7

3. La tassabilità della rinuncia al credito da parte del socio:12

a) Gli aspetti civilistici 12

b) Gli aspetti tributari 15

4. La teoria dell'incasso giuridico.18

PARTE II

5. Focus sulla recente giurisprudenza di merito e di legittimità (2018-2023).22

5.1 La natura del credito oggetto di rinuncia da parte del socio-creditore. 22

5.2 La rinuncia del credito del socio-creditore a compensazione di debiti di natura commerciale. 25

5.3 Cessione quote societarie e rinuncia al credito. 28

5.4 La delibera di distribuzione dei dividendi dei soci e la prescrizione del relativo credito 31

5.5 Accollo del debito per dividendi dei soci a seguito di cessione dell'usufrutto d'azienda. 32

5.6 La rinuncia ai compensi dei soci amministratori:..... 33

a) l'applicabilità della teoria dell'incasso giuridico..... 33

b) la tesi contrastante della giurisprudenza di merito. 36

c) La posizione della giurisprudenza di legittimità. 37

5.7 L'intento elusivo e la rinuncia al credito da parte del socio. 39

5.7.1 La posizione della Corte di Cassazione sull'abuso di diritto in materia di rinuncia al credito. 42

5.8 La tassazione degli interessi maturati oggetto di rinuncia da parte del socio 44

a) La tesi minoritaria dell'inapplicabilità del principio dell'incasso giuridico 44

b) La diversa posizione della giurisprudenza di legittimità. 46

5.9 La rinuncia al credito internazionale tra società collegate e l'incasso giuridico 47

5.10 Il cambio di rotta della giurisprudenza di legittimità e riflessioni conclusive 49

TAVOLA SINOTTICA51

1. Inquadramento introduttivo e piano d'indagine: guida per il lettore.

Lo scopo del presente lavoro è quello di individuare uniformità ed eventuali contrasti tra i diversi orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità riguardo al trattamento fiscale riservato alla rinuncia al credito da parte del socio.

L'istituto in esame può esplicitarsi in diverse fattispecie e concretizzarsi in diverse modalità, come ad esempio, la rinuncia: al dividendo già deliberato; alla restituzione di un credito acquistato da terzi; al trattamento di fine mandato o alle indennità dovute, se socio-amministratore, o ancora in altri casi che, *infra*, passeremo in rassegna.

La principale ragione per cui, generalmente, il socio rinuncia a un credito è il rafforzamento patrimoniale della società partecipata, evitando un esborso finanziario che, in taluni casi, potrebbe portare a uno squilibrio finanziario per la stessa società.

Com'è noto, infatti, accanto ai conferimenti c.d. tipici, finalizzati a dotare la società delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dell'attività ed eseguiti con la sottoscrizione del capitale sociale o attraverso i versamenti (effettuati a titolo di dotazioni patrimoniali o di capitale di credito), esistono forme "atipiche" dirette a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della società senza, tuttavia, che l'apporto si rifletta nell'incremento del capitale sociale.

Si riscontrano, pertanto, interventi dei soci tesi a patrimonializzare la società, variamente denominati, quali contributi in "conto capitale" o "a fondo perduto". Queste forme atipiche di conferimenti si distinguono dai finanziamenti (o prestiti) effettuati dai soci perché non comportano alcun obbligo di restituzione da parte della società beneficiaria e, dunque, sulla base del regolamento negoziale intercorso e delle appostazioni di bilancio, appaiono finalizzati a patrimonializzare la società. Tra tali peculiari forme di apporti, rientra la rinuncia ai crediti da parte del socio, la quale costituisce un'operazione flessibile e maggiormente agevole con cui il socio effettua un apporto a fondo perduto al fine di incrementare il patrimonio sociale senza, tuttavia, incidere sul capitale nominale. Mentre, in capo allo stesso essa produce l'effetto di accrescere il costo della sua partecipazione.

Non è raro, inoltre, che nei periodi di crisi le risorse apportate dai soci, inizialmente a titolo di finanziamenti, in vista della loro restituzione vengano convertite a titolo di poste da iscriversi nel patrimonio netto, al fine di coprire perdite di esercizio o, in ogni caso, per ricapitalizzare la società.

L'effetto è un vantaggio patrimoniale per la società debitrice che, almeno fino al periodo d'imposta 2016, era considerato fiscalmente irrilevante.

Infatti, le peculiarità di tali forme d'apporto e i dubbi che accompagnano da sempre la loro corretta qualificazione giuridica, avevano condotto il legislatore tributario ad escludere la rinuncia al credito del socio dal perimetro della rilevanza fiscale. Viceversa, la giurisprudenza tributaria si era occupata della posizione del socio rinunciante, poiché tale rinuncia poteva inserirsi in uno schema di deduzione/non imposizione che, a certe condizioni, comportava un potenziale salto d'imposta.

Successivamente, con l'introduzione dell'[articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 147](#), il legislatore tributario sembra aver cambiato paradigma: non rivolge più l'attenzione nei confronti del creditore (socio), ma nei riguardi della società debitrice, rilevando materia imponibile nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui dalla rinuncia la stessa ottenga dei benefici patrimoniali. La novella legislativa, pertanto, integra l'[articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 \(d'ora in avanti anche "TUIR"\)](#) come sotto riportato:

ARTICOLO 88 TUIR, comma 4

«Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni».

ARTICOLO 88 TUIR, comma 4 bis

«La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa». .

In particolare, con l'introduzione del comma [4 bis del citato articolo 88 TUIR](#), la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva «per la parte che eccede il relativo valore fiscale». La norma, recependo l'orientamento già consolidatosi in via pretoria, ha profondamente modificato il sistema previgente, in base al quale gli effetti della rinuncia al credito da parte del socio - finalizzata alla patrimonializzazione – erano fiscalmente

irrilevanti, trattandosi di un'operazione avente carattere esclusivamente patrimoniale. Diversamente per il socio la rinuncia del credito determina il sorgere di una *fictio iuris* secondo la quale la rinuncia al credito equivaleva all'incasso effettivo dello stesso (incasso giuridico), con il conseguente obbligo di attrarre ad imposizione il suo ammontare.

È così evidente che lo scopo principale dell'intervento legislativo del 2015 sia stato quello di porre rimedio alle asimmetrie scaturenti dalla rinuncia al credito del socio a favore della società. Si è inteso, dunque, garantire che la deduzione corrispondente a un decremento del valore del credito a favore del socio sia bilanciata da una tassazione della sopravvenienza attiva in capo al debitore.

La *ratio* di tale scelta ha indiscutibilmente portata antielusiva, considerato che lo scopo perseguito risulta quello di contrastare salti d'imposta e il disallineamento tra il trattamento fiscale del creditore e il debitore, a fronte di una deduzione – in favore del primo – provocata da un decremento del valore del credito a cui non corrisponde un incremento reddituale in capo al debitore. L'intervento di modifica lascia nondimeno delle questioni irrisolte, alimentando i dubbi già evidenziati in giurisprudenza e nella prassi (in particolare, in relazione all'operatività della teoria dell'incasso giuridico nella casistica e gli effetti prodotti dalle c.d. rinunce internazionali).

PARTE I

2. La rinuncia al credito da parte del socio e l'introduzione del comma 4 bis dell'articolo 88 TUIR.

Come anticipato, prima delle modifiche introdotte dall'[articolo 13 del decreto legislativo n. 147/2015](#), la disciplina della rinuncia al credito dei soci era sottoposta a un regime di piena detassazione (cfr. [comma 4 dell'articolo 88 TUIR](#)). Questa impostazione trovava la propria ragion d'essere nel considerare l'operazione non come atto di liberalità del socio, bensì come un'azione tesa a rafforzare la struttura patrimoniale societaria rispetto alla quale lo stesso creditore rinunciatario era cointeressato. Un approccio risalente alle modifiche apportate [all'articolo 55 TUIR dal decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557](#) e coerente con i **principi contabili dell'Organismo italiano di contabilità**:

Oic 28 ("Patrimonio netto")

La rinuncia al credito da parte del socio, espressa in un atto formale effettuato nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale del soggetto collettivo, viene trattata contabilmente come un apporto di patrimonio, trasformando così il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale, e ciò indipendentemente dal fatto che il credito abbia natura finanziaria o commerciale.

Oic 21 ("Partecipazioni")

Contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito societario è l'aumento del valore della partecipazione in capo al socio.

Tale regime di esenzione non poneva alcun distinguo in merito alle vicende fiscali attinenti al credito rinunciato. In altre parole, la norma non considerava eventuali svalutazioni del valore del credito e, dunque, non prendeva in considerazione la differenza tra l'attuale costo e il suo valore nominale iscritto in contabilità dalla società partecipata, né tantomeno la circostanza per la quale lo stesso poteva esser stato acquistato da un precedente creditore ad un corrispettivo inferiore al valore fiscalmente riconosciuto. Tali discrasie potevano favorire dei salti d'imposta e differenti trattamenti fiscali a fronte della totale non imponibilità del credito rinunciato per la società e, al contempo, la deducibilità fiscale in capo al socio-creditore.

Una tipica fattispecie, emblematica delle criticità correlate all'irrelevanza fiscale della rinuncia al credito, è rappresentata dall'esempio che segue:

ESEMPIO N. 1 – Possibile salto d'imposta pre-riforma

- Una **società capogruppo ("holding a")** acquista con clausola *pro soluto*, presso un terzo ("**fornitore f**"), un credito verso una società partecipata ("**controllata b**"), di valore pari a 100, per un corrispettivo di 10.
- Il creditore cedente, "**fornitore f**", rileva nella propria contabilità una perdita deducibile di 90 a seguito della cancellazione del credito, iscritto per 100.
- La "**controllata b**", a seguito della rinuncia (operata da "**holding a**") storna il debito, rilevando l'importo in una riserva di patrimonio netto (versamenti soci) per 100, senza alcuna tassazione nel modello unico.
- L'"**holding a**", dopo aver iscritto in contabilità il credito acquistato per il costo di 100, imputa quest'ultimo importo all'atto della rinuncia (pari all'intero importo di 100), ad incremento del costo della partecipazione, senza che assuma alcuna rilevanza reddituale (immediata) la differenza di 90 evidenziatasi come maggior patrimonio netto della partecipata (differenza tra incremento della partecipazione pari a 10 e incremento patrimoniale della partecipata pari a 100).

nell'esempio descritto, il meccanismo contabile è stato dunque interessato:

- da una deduzione fiscale di 90 in capo al creditore originario "fornitore f", senza alcuna tassazione corrispondente sul debitore "controllata b" o sul socio "holding a".

Con il decreto c.d. "internazionalizzazione" e l'introduzione del già citato [comma 4 bis dell'articolo 88 TUIR](#), lo scenario normativo muta radicalmente e la fattispecie in esame configura una "*sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale*".

Pertanto, riprendendo l'esempio n. 1, a partire dal 2016 la situazione muta come descritto di seguito:

ESEMPIO N. 2 – Tassazione della rinuncia nel post-riforma.

- Il socio **“holding a”**, nel rilasciare la dichiarazione di rinuncia al credito, comunicherà alla società **“controllata b”** che il valore fiscale dello stesso è pari a 10.
- La società **“controllata b”** contabilizzerà la rinuncia ad aumento del patrimonio netto per 100 ed effettuerà nella dichiarazione dei redditi una variazione in aumento per sopravvenienze attive di 90 (ottenuta dalla differenza tra l’aumento del patrimonio netto di **“controllata b”** per 100 e l’incremento della partecipazione detenuta da **“holding a”**, per 10).
- Il socio **“holding a”**, come in passato, incrementerà il costo della partecipazione di 10, senza alcun impatto reddituale.

Si ricorda che nella contabilità aziendale sono classificate come sopravvenienze attive le conseguenze di un’operazione sull’imponibile, collegate ad un componente di reddito, derivanti da un fatto sopravvenuto in un periodo d’imposta successivo, rispetto a quello di competenza di quel componente (c.d. sopravvenienza attive in senso proprio)¹. Alla medesima categoria, sono ricondotti gli effetti incrementativi scaturenti da eventi di carattere straordinario per i quali manca il collegamento con componenti del reddito già contabilizzati (c.d. sopravvenienze attive assimilate).

Nel post-riforma, dunque, le variazioni che possono riguardare il credito oggetto di rinuncia acquistano una rilevanza fiscale nei limiti del loro valore fiscale. In sostanza, nulla cambia laddove il valore fiscale del credito coincida con il valore nominale: fatto salvo l’obbligo di comunicazione del valore fiscale, la rinuncia al credito continuerà a non avere alcuna rilevanza tributaria per il debitore, e ciò, come già ricordato, indipendentemente dalla natura del credito e dalle modalità di contabilizzazione. In questi casi, peraltro, la possibilità che si determinino salti d’imposta è esclusa, a fronte della irrilevanza della sopravvenienza attiva per la società, i creditori non avranno diritto ad alcuna deduzione fiscale. In presenza, invece, di crediti che in capo al socio-creditore hanno un costo fiscale inferiore al valore nominale, la rinuncia produrrà, a seguito della modifica normativa,

¹ Cfr. G. FALSITTA, *Corso istituzionale di diritto tributario*, Vicenza, 2019, p. 475 ss.

l'emersione di un reddito imponibile pari alla differenza tra il valore nominale del credito (che corrisponde all'incremento patrimoniale della società debitrice) e il costo fiscale dello stesso².

In tal senso, nella [relazione illustrativa al decreto](#), nell'intento generale di favorire un quadro normativo certo e trasparente per gli investitori, in merito all'articolo 13, si precisa come il nuovo regime qualifica come apporto la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito e trova applicazione sia riguardo alle operazioni di rinuncia diretta a crediti sorti originariamente in capo al socio, sia in relazione a quelle precedute dall'acquisto del credito (o partecipazione) da parte del medesimo. Si riconduce, dunque, a sostanziale unità il regime fiscale IRES delle rinunce dei crediti da parte dei soci, prescindendo dalle modalità con cui l'operazione viene formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti. A tal fine, si legge nel documento citato, il socio ha l'obbligo di fornire alla società una comunicazione – mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto estero di natura equivalente – relativa al valore fiscale del credito; in assenza della quale, il medesimo valore fiscale sarà assunto come pari a zero e il debitore assoggetterà a tassazione l'intera sopravvenienza attiva.

È chiaro, pertanto, come nei limiti del valore fiscale del credito, il socio aumenta il costo della partecipazione e la società rileva fiscalmente un apporto (non tassabile); l'eccedenza, invece, costituisce per il debitore una sopravvenienza imponibile. Tutto ciò, prescindendo dal relativo trattamento contabile, con la conseguenza che si potrebbe generare un fenomeno di tassazione da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Il nuovo comma equipara, pertanto, l'operazione di previa acquisizione del credito da parte del socio (a "sconto") e la successiva rinuncia con l'apporto del socio e seguente saldo e stralcio del debitore societario. Analogo trattamento, precisano i redattori della riforma, è previsto nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni, a prescindere dalle modalità di esecuzione (se mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale con compensazione o altre operazioni). Eventuali perdite rilevate al momento della conversione, deducibili per il creditore comporteranno, anch'esse una sopravvenienza tassabile in capo al debitore. D'altro canto, l'aver previsto l'incremento del costo della partecipazione del creditore di un importo limitato al valore fiscale del

² Sul punto A. MARINELLO, *La rilevanza tributaria della rinuncia ai crediti dei soci verso la società: inquadramento sistematico e profili critici*, in *RTDT*, n. 3/2021, p. 11 ss.

credito d'imposta comporta che l'operazione di rinuncia o conversione per il creditore non dà luogo alla tassazione della differenza rispetto al valore nominale.

Coerentemente alla *ratio* dell'intervento legislativo sul [Testo Unico delle imposte sui redditi \(Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986](#), anche TUIR), l'articolo 13 del decreto legislativo n. 147/2015 ha inciso anche sull'[articolo 94, comma 6](#), dispone che il costo della partecipazione vada incrementato nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia. Gli effetti reddituali dell'operazione emergono, dunque, soltanto in capo alla società partecipata, per la quale la rinuncia al credito da parte del socio è qualificata come apporto nei limiti sopra ricordati e determina per la parte eccedente, pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il suo valore ai fini tributari, l'emersione di una sopravvenienza attiva.

In tal modo, la norma ha cercato di risolvere i dubbi sorti nella prassi a fronte di una totale irrilevanza fiscale dell'atto di rinuncia del socio a favore della società debitrice, scegliendo di tassare quest'ultima. In effetti, attraverso la rinuncia il socio compie un atto dispositivo del proprio credito configurando una tipica fattispecie del c.d. incasso giuridico in cui il titolare del credito pone in essere un atto realizzativo del credito che tuttavia - secondo il novellato [articolo 88 TUIR](#) - ricade esclusivamente sulla società debitrice.

Con l'introduzione del [comma 4 bis dell'articolo 88 TUIR](#) è stata prevista la tassazione della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia anche da parte di un socio residente all'estero e, dunque, estraneo al nostro ordinamento. Ciò giustificherebbe anche l'introduzione della suddetta modifica con il decreto c.d. "internazionalizzazione".

L'esigenza di far scattare la disciplina in esame in presenza di un socio non residente, in effetti, è del tutto evidente e comprensibile nel caso in cui quest'ultimo rinunci a crediti precedentemente acquistati precedentemente da soggetti cedenti residenti nel nostro Stato. In questo caso, infatti, le eventuali perdite e svalutazioni su crediti che hanno assunto rilevanza fiscale nel nostro ordinamento potrebbero non essere "intercettate" in occasione della rinuncia del credito da parte del socio non residente, visto che tale soggetto non è suscettibile di subire tassazione nel nostro ordinamento. Meno comprensibile appare, invece, l'applicazione di questa disciplina nel diverso caso in cui il credito sia sorto originariamente in capo al socio non residente, visto che le eventuali perdite e svalutazioni del credito oggetto di rinuncia hanno (se del caso) assunto rilevanza fiscale nel Paese di residenza del socio estero (e non nel nostro), sicché non si porrebbe nemmeno in astratto l'esigenza di garantire la tassazione presso il debitore della corrispondente sopravvenienza attiva.

Tali criticità nell'applicazione della novella ai casi di rinuncia "internazionale" hanno condotto all'affermazione dell'esigenza di ricercare l'origine interna o esterna del credito oggetto di rinuncia. In tal senso, se il credito del socio non residente sia sorto originariamente all'estero, la ragione della tassazione della sopravvenienza fiscale viene meno, perché essa si giustifica solo se alla stessa fa fronte una perdita o una svalutazione del credito fiscalmente rilevante nell'ordinamento di provenienza. Tesi avvalorata dal fatto che la disciplina degli ordinamenti esteri non rileva nell'applicazione delle regole interne, salvo che ciò non sia espressamente previsto. Coerentemente, nella [risoluzione n. 152/E/2000](#) è stato chiarito che *"nell'ipotesi (...) in cui fosse il socio italiano a rinunciare a un credito nei confronti della sua controllata estera, si applicherebbe l'articolo 61, comma 5 del TUIR (incremento del costo della partecipazione) indipendentemente dal fatto che la sopravvenienza attiva realizzata dalla controllata sia o meno fiscalmente rilevante nello Stato estero"*.

Pertanto, pare corretto ritenere che [l'articolo 88, comma 4 bis, del TUIR](#), non sia applicabile qualora un socio non residente in Italia rinunci a un credito sorto all'estero, seppur a favore di una società interna. Diversamente esso deve essere applicato qualora la rinuncia abbia ad oggetto un credito sorto in Italia.

3. La tassabilità della rinuncia al credito da parte del socio:

a) Gli aspetti civilistici

Controversa è la natura giuridica da attribuire alla rinuncia al credito del socio, divisa tra la fattispecie civilistica della remissione del credito e quella della rinuncia *tout court*.

Com'è noto, la remissione del debito, disciplinata nell'[articolo 1236 c.c.](#), è contemplata tra i fatti estintivi dell'obbligazione non satisfattori. Si tratta di un atto unilaterale recettizio, ossia di un atto che si perfeziona con la sua conoscenza da parte del destinatario, il quale, eventualmente, può esercitare il potere di rifiuto.

La rinuncia, invece, non è un istituto tipico dell'ordinamento, ma può essere ricostruita esclusivamente per via ermeneutica dalle norme sulle singole previsioni di rinuncia. Essa pur manifestandosi in un atto unilaterale - come la remissione -, non è recettizia e produce effetti puramente abdicativi. Ossia, in sintesi, essa implicherebbe la sola rinuncia all'esercizio del diritto, senza generare effetti estintivi né dell'obbligazione né, tantomeno, del rapporto sottostante.

Per tali diversi effetti tra i due istituti, la giurisprudenza di legittimità configura la rinuncia al credito del socio nella fattispecie generale della rinuncia. Secondo la Corte di Cassazione³, infatti, la rinuncia al credito da parte del socio costituisce «una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l'aumento del valore delle sue quote sociali. In tal contesto, allora, appare corretto ritenere che la rinuncia del credito da parte del socio sia espressione della volontà di patrimonializzare la società e che, pertanto, non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale». Con la rinuncia, infatti, l'obbligazione non viene meno ma si trasforma in un rapporto diversamente qualificato.

Invero, il socio ben può essere titolare di un diritto di credito *uti singulus* nei confronti della società, diritto di credito avente differenti fonti generatrici e quindi differente natura. Si tratta, in particolare, di rapporti contrattuali in cui il socio assume la titolarità di posizioni giuridiche soggettive come se fosse un soggetto terzo. Ne consegue, che i crediti oggetto di rinuncia possono avere diversa natura: derivanti da finanziamenti in senso proprio (c.d. versamenti a titolo di prestito) e crediti commerciali derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi. Se i primi sono i crediti derivanti dal rapporto sociale o da accordi inquadrabili in esso, i secondi, invece, hanno origine da rapporti configurabili tra socio-terzo e società. Altri tipi di crediti a cui il socio può rinunciare sono quelli relativi ai dividendi non ancora incassati, agli interessi derivanti da un finanziamento in corso e ai compensi.

L'accoglimento di tale tesi da parte della giurisprudenza consente, inoltre, la risoluzione di numerose questioni legate: a) alle presunzioni civilistiche per cui le erogazioni di denaro devono considerarsi quali prestiti fruttiferi; b) alla causa dell'atto e c) alla teoria dell'incasso giuridico.

- a) In relazione alla questione della presunzione civilistica, infatti, se l'[articolo 1815 c.c.](#), prevede che «salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante», ai sensi dell'[articolo 46 del TUIR](#) «le somme versate alle società commerciali [...] dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci e dai rendiconti [...] non risulta che il versamento è stato dato ad altro titolo». Nell'[articolo 45, comma 2, TUIR](#) è precisato che «per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto».

³ [Cass., sez. V, sentenza del 18 dicembre 2014, n. 26842.](#)

Qualora mancassero tali pattuizioni «*gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta*», calcolato in base al tasso legale. Dalle disposizioni appena citate si desume che la dazione di denaro effettuata da un socio si presume conferita a titolo di mutuo, salvo che ciò non risulti diversamente dal bilancio e dal rendiconto, e che le somme erogate a titolo di mutuo devono ritenersi fruttifere, salvo prova contraria⁴. In tali operazioni, la prova contraria è costituita dalla natura stessa della rinuncia alla restituzione dei crediti da parte del socio attraverso la quale non si realizza alcun trasferimento di denaro ma una mutazione del titolo giuridico, ossia una novazione oggettiva del rapporto.

- b) Per quanto concerne la causa, invece, lo spirito di liberalità non ne esclude l'onerosità: la rinuncia a un credito vantato nei confronti della società è un atto che comporta necessariamente un'aspettativa di futura utilità da parte del socio. Si è così pervenuti a considerare la rinuncia al credito da parte del socio quale forma atipica di rinuncia con effetti abdicativi a forma libera, la cui gratuità non esclude l'onerosità della causa, ed esulando dalla diversa fattispecie con effetto estintivo della remissione del debito. Infatti, il configurare la fattispecie in esame nelle forme civilistiche della rinuncia, dato l'effetto novativo, conduce ad escludere che una tale operazione, posta in essere dal socio, possa qualificarsi quale semplice finanziamento. Il fatto in sé implica l'effettiva volontà delle parti di porre in essere una forma di versamento. Quest'ultimo potrà esser qualificato come "in conto aumento di capitale", "in conto di futuro aumento di capitale", "in conto capitale" e "a copertura o a ripianamento delle perdite". Per i primi due la restituzione non è prevista all'atto del versamento, ma è insita nel loro essere destinati a coprire un futuro aumento di capitale. Gli ultimi due, costituenti "apporti a fondo perduto", invece, non prospettano la restituzione *ab origine* e sono quindi destinati a restare definitivamente acquisiti al patrimonio della società, senza però modificare il capitale sociale. Questi quattro tipi di versamenti, da configurare quali apporti di patrimonio - poiché concorrono assieme al capitale sociale, alla riserva legale e alle altre riserve iscritte in bilancio a comporre il

⁴ [Cassazione, sez. V, ordinanza del 16 febbraio 2018, n. 3819](#). Cfr., inoltre, ASSONIME, *Finanziamenti e versamenti dei soci a favore della società: l'onere probatorio funzionale ad escluderne l'onerosità*, Approfondimenti n. 11/2013.

patrimonio netto della società – devono essere comunque tenuti distinti dai conferimenti di capitale, dalle donazioni o liberalità indirette a vantaggio della società, dal sovrapprezzo e dall'apporto dell'associato.

- c) Sull'affermazione della teoria dell'incasso giuridico si rinvia all'approfondimento nei prossimi paragrafi.

Infine, per quanto attiene alla forma della rinuncia, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, riconosciuto che essa possa manifestarsi anche tacitamente. Difatti il codice civile richiede la forma della scrittura privata esclusivamente per gli atti di rinuncia ai diritti reali.

NATURA CIVILISTICA DELLA RINUNCIA AL CREDITO DEL SOCIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ



La rinuncia non è un istituto tipico dell'ordinamento, non è recettizia e produce effetti puramente abdicativi. Dunque, implica solo la rinuncia all'esercizio del diritto, senza generare effetti estintivi né dell'obbligazione né, tantomeno, del rapporto sottostante.



La remissione del debito (articolo 1236 c.c.) rientra tra le fattispecie estintive non soddisfatorie dell'obbligazione. Si tratta di un atto unilaterale recettizio.

b) Gli aspetti tributari

Appare chiaro come le novità legislative trovino applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui si è realizzato un disallineamento di valore tra il costo del credito e il suo

valore nominale iscritto in bilancio, mentre, nell'ipotesi in cui ciò non dovesse verificarsi persiste il regime di irrilevanza fiscale della rinuncia.

Dunque, il legislatore modificando l'[articolo 88 TUIR](#) ha cercato di porre rimedio alle asimmetrie imponendo, in via generale, che la deduzione corrispondente a un decremento del valore del credito sia bilanciata da una tassazione della sopravvenienza attiva in capo al debitore. In tal senso, l'operatività della norma ha risolto i disallineamenti che potrebbero verificarsi in operazioni come quelle descritte di seguito:

ESEMPIO N. 3 - Operazioni societarie e salti d'imposta.

Un socio creditore esercente un'attività d'impresa che, anteriormente alla rinuncia, iscrive in bilancio una svalutazione o una perdita su crediti fiscalmente deducibile. Al momento della rinuncia, il valore fiscale del credito sarebbe risultato inferiore al valore di bilancio del debito in capo alla società partecipata.

La società X, socia e creditrice della società Y, che cede alla società Z la partecipazione in Y e il credito sofferente vantato verso la stessa a un prezzo inferiore a quello di bilancio.

Da una parte la società X ha realizzato una perdita su crediti deducibile e, dall'altra parte, al momento della rinuncia al credito da parte della società Z, il patrimonio netto della società Y si incrementa per un importo pari al valore di bilancio del debito, il quale è superiore al valore fiscale del relativo credito.


La società X, socia e creditrice della società Y, che rinuncia al credito e cede successivamente la partecipazione, subendo una minusvalenza deducibile.

Più in generale, la particolarità della scelta legislativa deriva dal fatto che le asimmetrie che si sono volute neutralizzare potrebbero riguardare anche soggetti che non sono direttamente coinvolti nell'operazione di rinuncia, come avviene, per esempio, nel caso in cui la deduzione della perdita su crediti è effettuata dalla società cedente e non dal soggetto che rinuncia al credito (originario cessionario).

È evidente che, nella sua ratio antielusiva, l'[articolo 88 TUIR](#) impone di trattare vicende patrimoniali come se fossero, in ottica fiscale, operazioni da rilevare in conto economico. Questa circostanza genera problemi di coordinamento tra contabilità e fiscalità, poiché gli effetti della rinuncia sono di fatto scissi in due: da una parte essa costituisce apporto sia ai fini contabile sia a quelli fiscali, dall'altra genera una sopravvenienza attiva ai soli fini fiscali.

Ciò potrebbe generare, come rilevato da taluni studi⁵, conseguenze sulla stessa fattibilità pratica dell'operazione come dimostrato nelle ipotesi descritte a titolo esemplificativo:

⁵ Cfr. Fondazione Telos, *La rinuncia dei soci alla restituzione dei crediti*, febbraio 2019, p. 16 ss.



1. Nel caso di una società di persone fiscalmente trasparente, la cui compagine sociale sia di due soci, di cui uno (socio B) abbia acquisito la partecipazione, del valore di 100, a 30. Al momento delle eventuali rinunce, il socio A abdica alla restituzione di un credito i cui valori (fiscale e contabile) non divergono e sono pari a 100; il socio B, invece, rinuncia alla restituzione di un credito il cui valore contabile è sì di 100, ma quello fiscale di 30.

Ne consegue, pertanto, che quest'ultima rinuncia genera una sopravvenienza attiva fiscale di 70, la quale dovrà essere sopportata anche dal socio A, al quale è di fatto imputata per trasparenza la quota della stessa corrispondente alla sua partecipazione agli utili. Pertanto il socio A, considerando l'effetto descritto, potrebbe decidere di non porre in essere l'operazione al fine di evitare tale effetto.

2. Un'analoga vicenda potrebbe interessare le società che non applicano il principio di trasparenza e che, tassando la sopravvenienza attiva, si trovano a sopportare una maggiore imposizione destinata a gravare su tutti i soci, compresi quelli "estranei" alla rinuncia che ha generato il suddetto componente reddituale.

4. La teoria dell'incasso giuridico.

Come già accennato, la normativa precedente alla riforma del 2015 favoriva dei salti d'imposta nelle ipotesi di rinuncia a crediti che all'atto della percezione avrebbero generato redditi tassati per cassa. Nei casi in cui, infatti, la società avesse conseguito una sopravvenienza attiva non imponibile, correlata ad un costo dedotto per competenza, in capo al socio il relativo credito non avrebbe realizzato alcun provento imponibile in ragione della mancata percezione delle somme corrispondenti. Ragioni queste che hanno

condotto l'Amministrazione finanziaria a ritenere applicabile a tali fattispecie la teoria dell'incasso giuridico dei crediti rinunciati dai soci.

A partire dalla [circolare ministeriale del 27 maggio 1994, n. 73/E](#)⁶, dunque, viene introdotta, in via meramente interpretativa, il principio secondo il quale i crediti relativi a proventi tassabili per cassa dovrebbero considerarsi in ogni caso materialmente incassati e, di conseguenza, tassati anche nell'ipotesi in cui siano stati oggetto di rinuncia da parte dei titolari.

Importante, tuttavia, è il quadro normativo nel quale si inserisce la tesi ministeriale, infatti, con la vigenza dell'[articolo 1, comma 1, lett. G\) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), l'ambito applicativo della norma sull'irrilevanza fiscale della rinuncia ai crediti da parte dei soci era stato modificando, estendendone la portata e, pertanto, il regime di non imponibilità in modo incondizionato a tutti i crediti indipendentemente dalla loro natura. Difatti, l'eliminazione dall'[articolo 55, comma 4, TUIR](#) della locuzione "derivanti da precedenti finanziamenti", ha condotto ad estendere l'irrilevanza tributaria della rinuncia anche ai crediti di natura commerciale, derivanti da dividendi e, più in generale, a quelli scaturenti da costi fiscalmente dedotti da precedenti esercizi societari. In tal contesto, si è ritenuto, in via interpretativa, che la rinuncia correlata a redditi acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico e quindi il sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante l'applicazione di ritenute d'imposta.

In altri termini, la soluzione prospettata è la costruzione di una *fictio iuris* in base alla quale la rinuncia al credito equivale, ai soli fini fiscali, all'incasso effettivo dello stesso, con il conseguente obbligo di attrarre a imposizione il suo ammontare. In tal modo, è stato evitato il salto d'imposta derivante dalla rinuncia al credito correlato ad un elemento reddituale deducibile in base al principio di competenza per il soggetto erogatore e

⁶ Al punto 3.20 della Circolare si dispone che: «*la disciplina prevista dall'articolo 61, comma 5, e dall'articolo 55, comma 4, del Tuir, per la rinuncia dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti è stata estesa ai crediti di qualsiasi natura, considerato che, come è stato chiarito nella relazione ministeriale "non si giustifica ... che solo nel caso in cui il credito, al quale il socio rinuncia, derivi da un precedente finanziamento, lo stesso possa essere patrimonializzato". Pertanto, tutti i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad aumento del costo della partecipazione, ai sensi dell'articolo 61, comma 5, del Tuir, i quali, per la società non costituiscono sopravvenienze attive, così come dispone l'articolo 55, comma 4, del Tuir. Naturalmente la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta*».

tassabile in base al principio di cassa per il soggetto percipiente. L'istituto in questione ha poi trovato conferma anche nella [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 124/E/2017](#).

La tesi dell'incasso giuridico è stata ripresa dalla giurisprudenza di legittimità che, in numerose pronunce riguardanti la normativa precedente al [decreto legislativo n. 147/2015](#), ha affermato come la rinuncia presuppone il conseguimento del credito il cui importo *“anche se non materialmente incassato, viene comunque utilizzato”* e va dunque tassato in capo al socio (*infra*).

La tesi inizialmente criticata, anzitutto, riguardo al principio di capacità contributiva ex articolo 53 Cost. (assoggettando la stessa a tassazione una manifestazione di ricchezza non effettiva), ha trovato un primo fondamento nella considerazione secondo la quale, la rinuncia e il suo potere abdicativo sono espressione del “possesso” di un reddito. Difatti, la qualificazione del concetto di “possesso” quale titolarità di situazioni giuridiche soggettive che conferiscono al soggetto il potere di godere e di destinare il reddito medesimo, assume un significato sistematicamente coerente solo riferendolo alla fonte reddituale ed esprime il complesso delle relazioni giuridicamente qualificate vantate dal soggetto passivo nei confronti della fonte medesima, per come desumibili dalle norme relative alle categorie di reddito. Tale accezione del “possesso” richiede necessariamente una verifica di compatibilità rispetto al principio di imputazione temporale per cassa. In tal senso, all'apparenza esteriore della gratuità dovrebbe seguire la sostanziale onerosità dell'operazione, con il verificarsi di effetti patrimoniali in capo al terzo, a loro volta soddisfatti di interessi economici del soggetto che abdica dal proprio diritto di credito.

In una tale prospettiva, il diritto al credito oggetto di rinuncia potrebbe assumere rilevanza reddituale anche in assenza d'incasso effettivo se dall'evento abdicativo il disponente trae una qualche utilità. Pertanto, la rilevanza reddituale della situazione correlata alla rinuncia potrebbe costituire il fondamento logico e giuridico per ritenere l'oggetto dell'atto dispositivo del credito come espressivo di capacità contributiva anche in assenza di un corrispondente incremento patrimoniale.

Sul piano applicativo, tuttavia, lo sforzo ermeneutico di valorizzare la suddetta teoria, si scontra con l'esigenza dell'effettiva corresponsione del reddito da parte del sostituto d'imposta - ai fini dell'applicazione delle ritenute (sui redditi di capitale, ad es. per gli interessi da finanziamento o per i dividendi; sui redditi di lavoro autonomo; o sul trattamento di fine mandato per i soci amministratori) ai sensi del [D.P.R. n. 600/1973](#) - evocativa di un flusso di ricchezza da quest'ultimo al percettore.

Al contempo, le modifiche legislative sull'[articolo 88 TUIR](#) operanti dall'anno d'imposta 2016, confermano la preferenza sistematica per la tassazione dell'arricchimento effettivo che si realizza in capo al beneficiario della rinuncia, anziché in capo al socio, che vede in realtà soltanto incrementare il valore della propria partecipazione. A riprova, la volontà del legislatore di mantenere salvi gli eventuali effetti tributari in capo al socio rinunciante che non operi in regime d'impresa.

Tuttavia, è necessario anticipare quanto affermato dalla recente [sentenza del 12 giugno 2023, n. 16595](#) con la quale la Corte di Cassazione ha superato la teoria dell'incasso giuridico, ma solo con riferimento al nuovo regime introdotto dalla riforma del 2016, mentre ne ha riaffermato la legittimità rispetto alla disciplina previgente. Nello specifico la Suprema Corte sembra aver chiarito definitivamente che la tesi dell'incasso giuridico si giustifica(va) in un regime fiscale ormai superato, in cui la rinuncia al credito, sul versante della società debitrice, non era assoggettato a tassazione, per cui la *fictio iuris* dell'incasso giuridico pone(va) rimedio al c.d. salto di imposta derivante da un'asimmetria di imposizione.

PARTE II

5. Focus sulla recente giurisprudenza di merito e di legittimità (2018-2023).

L'analisi della casistica giurisprudenziale è incentrata sulle più recenti pronunce dei giudici di merito e di legittimità in materia di tassazione della rinuncia al credito da parte del socio, ciò nonostante, come evidenziato dal focus, le fattispecie non necessariamente concernono questioni alle quali *ratione temporis* è applicata la disciplina della rinuncia post novella del 2015. I casi esaminati nell'attività interpretativa dei giudici di merito riguarderanno, dunque, anche questione alle quali si applica la disciplina pre-riforma e, a pieno, la teoria dell'incasso giuridico a fronte di un regime di piena detassazione normativa delle sopravvenienze scaturenti dalla rinuncia al credito del socio. Di rilievo le questioni concernenti la tassazione dei compensi dei soci-amministratori; degli interessi maturati sui finanziamenti dei soci; le operazioni complesse di cessione totalitaria di quote e rinuncia ai crediti e i contrastanti arresti assunti dai giudici di merito e di legittimità a risoluzione degli stessi.

5.1 La natura del credito oggetto di rinuncia da parte del socio-creditore.

Riferendosi al Principio Contabile 28, i giudici di merito hanno precisato che la rinuncia del credito da parte del socio dev'esser trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio, a prescindere dalla natura originaria del credito, se dalle evidenze disponibili è desumibile che lo scopo della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto.

Con l'introduzione del [comma 4 bis, dell'articolo 88 TUIR](#), la rinuncia in favore della società del credito da parte del socio, ha rilevanza fiscale, in quanto qualificabile come sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale, ovvero nei casi in cui vi sia un disallineamento dei valori.

A tal fine, il socio diverso dalla persona fisica non esercente attività d'impresa dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in mancanza della quale il valore fiscale del credito è assunto pari a zero con conseguente concorso alla formazione del reddito della società dell'intera rinuncia.

Inoltre, la giurisprudenza di merito ha ritenuto di non accogliere l'interpretazione restrittiva adottata dall'Agenzia delle Entrate, che permetterebbe di procedere al

recupero fiscale esclusivamente in virtù della scelta tecnica della società di appostare la rinuncia nel conto economico, anziché di “girocontare” direttamente i debiti (nati dai precedenti finanziamenti dei soci) in una riserva di patrimonio. In sintesi, nei casi in esame la società ha scelto di appostare la rinuncia dei soci nel conto economico, quale "contributo in conto di esercizio" (contributo nascente da una rinuncia alla restituzione di precedenti finanziamenti per come emerge dai bilanci), anziché annotare la rinuncia direttamente tra le "riserve di patrimonio".

- [CTP PARMA, sentenza del 10 luglio 2022, n. 241.](#)
- [CTP TORINO, sentenza del 10 dicembre 2021, n. 1158.](#)
- [CTP REGGIO CALABRIA, sentenza del 10 gennaio 2020, n. 306.](#)
- [CTP TARANTO, sentenza del 24 maggio 2021, n. 466.](#)
- [CTR CALABRIA, sentenza del 21 maggio 2021, n. 2232.](#)

CASE LAW

Di avviso contrario, la CTP di Roma, secondo la quale: *“la rinuncia dei soci a un finanziamento fatto in favore della società non genera una sopravvenienza attiva, come per la rinuncia di un credito di un terzo, ma risulta configurarsi un apporto di capitale atipico da parte del socio avendosi una cointeressenza tra soci e società. Tale situazione genera, quindi, solo un movimento di natura patrimoniale, da debito della società ad aumento del capitale sociale, senza generare alcun reddito tassabile (cfr. [Cassazione Civile sentenza ordinanza n. 20052/2020](#))”*.

In una diversa pronuncia, invece, la CTR romana afferma che *“soddisfatto il requisito della patrimonializzazione della società in una prospettiva di continuità dell’attività sociale, si ravvisa la non imponibilità - ex [articolo 88, comma 4, D.P.R. n. 917/1986](#) - delle sopravvenienze attive conseguenti le rinunce, come confermata dalla [risoluzione n. 152/E del 22 maggio 2002](#)”*. Secondo i giudici di secondo grado, essendo lo scopo quello di consentire la continuità sociale *in re ipsa* alle rinunce, la derivante sopravvenienza non concorre alla formazione del reddito, in quanto non trova causa nello spirito di liberalità o nel/a "remissione" di un debito da parte di un terzo, bensì nella volontà di

patrimonializzare la partecipata. Il principio che emerge è che la sopravvenienza non deve concorrere al reddito in quanto la patrimonializzazione è effettuata in prospettiva di continuità aziendale. Evento, quest'ultimo, accertato nel caso di specie, almeno fino alla messa in liquidazione della società. Secondo tali motivazioni, la CTR rigetta l'appello dell'Amministrazione e conferma l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto in primo grado.

Sullo stesso filone argomentativo la posizione assunta dai giudici liguri che effettuano un distinguo tra finanziamento infruttifero e fruttifero del socio, concludendo per l'esclusione dalla tassazione del primo. Nello specifico, la CTR Liguria risolve il caso sottoposto - relativo ad accertamenti pre-riforma - concludendo per la deducibilità delle perdite sulle somme a credito, da parte del socio-creditore, qualora le stesse risultino da elementi certi e precisi ai sensi dell'[articolo 101, comma 5 TUIR](#). Infatti, sulla base della [circolare 26/E del 2013](#) la perdita si considera definitiva se ci si ritrova in una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore potendo altrimenti risultare un atto di liberalità. Nel caso concreto, i crediti non sono esigibili e qualunque altra azione intrapresa, anche giudiziaria, alla fine si sarebbe riverberata sulla posizione di socio. Pertanto, in situazioni come quella in esame, l'imprenditore può effettuare scelte apparentemente antieconomiche se è dimostrato che, diversamente, avrebbe solo dovuto sopportare ulteriori costi. Da qui, l'avallo del ragionamento posto alla base della pronuncia impugnata sull'annullamento degli atti di accertamento, l'ammissibilità della deducibilità delle perdite sui crediti e l'inammissibilità del principio dell'incasso giuridico, poiché secondo i giudici *a quo* trattasi di finanziamenti infruttiferi, comunque non sottoposti a tassazione al momento di una eventuale riscossione.

Infine, sul punto, si legga anche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, la quale statuisce che la rinuncia al credito da parte del socio *“non costituisce sopravvenienza attiva neppure a livello civilistico in quanto la voce versamento soci è una voce di patrimonio netto, in quanto apporto senza vincolo di restituzione il cui utilizzo non incide sul conto economico”*. (cfr. Sentenza del 12/04/2023 n. 1064 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/Collegio 5).

- [CGT PUGLIA, sentenza del 12 aprile 2023, n. 1064.](#)
- [CGT LAZIO, sentenza del 14 ottobre 2022, n. 4485.](#)
- [CTR VENETO, sentenza del 27 luglio 2022, n. 926.](#)
- [CTP ROMA, sentenza del 13 dicembre 2021, n.13829.](#)
- [CTR LAZIO, sentenza del 5 giugno 2020, n. 1472.](#)
- [CTR LIGURIA, sentenza del 21 novembre 2019, n. 1362.](#)
- [CTR LOMBARDIA, sentenza del 22 gennaio 2018, n. 183.](#)
- [CTR TOSCANA, sentenza del 16 gennaio 2018, n. 46.](#)

CASE LAW

5.2 La rinuncia del credito del socio-creditore a compensazione di debiti di natura commerciale.

Nella fattispecie al vaglio dei giudici di merito la dichiarata rinuncia da parte del socio, titolare di partita IVA, del credito precedentemente concesso alla società con l'intento di saldare, a compensazione, una fattura di pari importo emessa nei suoi confronti dalla medesima. Questa dà luogo ad un incasso a cui non è corrisposto l'equivalente esborso finanziario da parte del professionista che, al contempo, ha ugualmente dedotto la spesa compensata attraverso la rinuncia. Secondo i giudici di merito, infatti, il ricorrente non avrebbe dovuto dedurre la spesa della fattura relativa ai servizi utilizzati e forniti dalla stessa società, in quanto nessun esborso finanziario è avvenuto in realtà. A sostegno di tali argomentazioni la mancata omogeneità della natura dei crediti compensati, in quanto il finanziamento infruttifero concesso dal socio ha natura finanziaria, mentre il debito a saldo della fattura ha natura commerciale. In particolare, inoltre, per quest'ultimo è stata riportata una deduzione di un costo di fatto non sostenuto, non essendoci stato alcun esborso.

Ponderando la legittimità delle contestazioni poste dall'Amministrazione finanziaria, i giudici di merito ricordano come con l'articolo [13, lett. b\) del decreto legislativo n. 147/2015](#), è stato modificato anche il regime fiscale in capo al socio-creditore. Infatti, come previsto dal [comma 6 dell'articolo 94 del TUIR](#), la rinuncia ai crediti operata dai soci

deve sommarsi al costo della partecipazione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia. Ne consegue che, l'adeguamento normativo ha segnato il passaggio da un generalizzato regime di non tassazione della sopravvenienza ad uno di parziale imponibilità della stessa; in particolare la norma menzionata prevede che la rinuncia al credito generi una sopravvenienza attiva per la sola parte eccedente il valore fiscale del credito medesimo. Inoltre, la sopravvenienza è non tassabile per la parte corrispondente al valore fiscale del credito, ma solamente a condizione che il socio rinunciario presenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si rileva, inoltre, come nel caso di specie il ricorrente non ottemperando a detto obbligo ha impedito l'accoglimento dell'eccezioni poste alla base del ricorso, secondo le quali viene erroneamente sostenuto di non esservi obbligato non svolgendo attività d'impresa. Infatti, l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del valore fiscale del credito, stabilita nel novellato [articolo 88 del TUIR](#), posto a carico del rinunciante, risulta assolvere a una duplice funzione:

- rendere edotta la società del valore stesso, di modo che essa possa poi, in sede dichiarativa, operare la variazione in aumento derivante dalla sopravvenienza attiva, e,
- facilitare le attività di controllo. L'eccedenza rispetto al valore fiscale del credito o l'intero valore del credito costituiscono per la società partecipata una sopravvenienza imponibile, con la conseguenza che si può generare un fenomeno di tassazione da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

In sintesi, la disposizione, secondo la giurisprudenza di merito, ha un duplice obiettivo:

- evitare "salti d'imposta", ripristinando una simmetria tra la minusvalenza deducibile dal soggetto titolare del credito e la sopravvenienza tassata in capo alla società beneficiaria della rinuncia;
- favorire la patrimonializzazione delle società garantendo una parziale detassazione delle sopravvenienze attive.

Conseguentemente si ritiene legittimo l'operato svolto dalla Agenzia delle Entrate effettuato sulla posizione fiscale della società, ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, e 41 bis del DPR n. 600/1973](#), che determina un maggior reddito d'impresa complessivo da tassarsi in capo al socio. Si è ritenuto, inoltre, da rigettare la richiesta posta da parte del ricorrente circa l'applicabilità dell'incasso giuridico, in quanto la rinuncia al credito, in tale particolare

circostanza, ha consentito allo stesso di compensare un debito professionale, impedendone la patrimonializzazione della società. Non essendosi realizzata quest'ultima, non si è reso possibile applicare l'incasso giuridico ma solo la tassazione dell'importo rinunciato in capo al socio e il recupero in capo alla società della sopravvenienza attiva correlata al salto d'imposta.

Sempre in tema di compensazione, un ulteriore caso è stato sottoposto alla CTR Campania, in cui la sottoscrizione in conto capitale è stata effettuata da una società a favore della sua partecipata portando a compensazione crediti vantati nei suoi confronti, a seguito di pregressi rapporti commerciali tra le stesse. In tal contesto, i giudici di merito contestano lo spirito di liberalità sostenuto dall'Amministrazione finanziaria rigettando l'appello e confermando la pronuncia di primo grado, in cui si evidenzia come tale tesi sia contestata dagli effetti civilistici della compensazione, quale satisfattori dell'obbligazione. Non trovano, dunque, accoglimento le ragioni dell'Agenzia dell'entrate secondo le quali: *«la "società socia" compie, a tutti gli effetti, un'operazione sostanzialmente "lesiva" del proprio interesse economico, giacché, in concreto, rinuncia ad un proprio consistente credito per "devolvere lo stesso" in favore di una compagine sociale di cui detiene una partecipazione infima (1%), senza, peraltro, conseguire nemmeno un'implementazione della partecipazione stessa». In tal senso, la società sarebbe stata «gratuitamente "sollevata" dalla propria esposizione debitoria, con il conseguente insorgere di una sopravvenienza attiva, tassabile ai sensi di legge». In altri termini, lo scopo dell'operazione – secondo l'Amministrazione finanziaria – sarebbe quello «di "sterilizzare" l'effetto reddituale legato allo stralcio delle passività relative al rapporto commerciale, svincolando, altresì, gli aumenti di capitale dai crediti, di fatto, rinunciati, in modo da bypassare gli ulteriori obblighi (adempimenti) imposti, sul piano civile, per le fattispecie riguardanti il "conferimento in natura"».*

Come anticipato, una tale affermazione risulta sconfessata, secondo i giudici di merito, dal fatto che la compensazione *«non potrebbe mai produrre come effetto una liberalità, concetto lontano ed incomparabile con quello stesso produrre un vantaggio per la parte che vi procede».* Ciò, soprattutto, alla luce del fatto che le ragioni economiche che hanno indotto a compensare il credito con un apporto di capitale sociale, possono essere le più svariate, non ultima quella di avere la consapevolezza di avere difficoltà a recuperarlo o addirittura di perderlo. Incontrovertibile, inoltre, che l'apporto di capitale è pur sempre un dato contabile a favore di chi lo effettua, ed in tal senso può ravvisarsi, comunque, il perseguimento del profitto da parte del socio-creditore.

- [CTP FERRARA, sentenza dell'11 febbraio 2021, n. 51.](#)
- [CTR CAMPANIA, sentenza del 1° ottobre 2021, n. 7004.](#)

CASE LAW

5.3 Cessione quote societarie e rinuncia al credito.

Nel caso di cessione di quote societarie, il finanziamento infruttifero del socio nei confronti della società non produce interessi e la relativa somma deve essere restituita senza interessi se dagli atti di causa, dall'atto di cessione delle quote sociali o da qualsiasi altra documentazione in atti non emerge la prova della rinuncia al credito o della sua ricapitalizzazione. Secondo la giurisprudenza, infatti la cessione di quote sociali non necessariamente comporta la cessione del credito vantato; pertanto, la cessione del credito dovrebbe risultare da un verbale dell'assemblea dei soci. In tal senso, in mancanza di un'esplicita rinuncia assembleare al credito vantato, il disconoscimento della sopravvenienza operato dall'Ufficio è pienamente legittimo.

Diversamente, in un'operazione complessa in cui il credito vantato nei confronti della società venga ceduto dal socio unico ad una società terza, la quale sottoscrive integralmente l'aumento di capitale, rinunciando poi al relativo importo e divenendo socia maggioritaria della stessa, non permette l'operatività della teoria dell'incasso giuridico. Infatti, i giudici di prime cure, dopo una ricostruzione dell'evoluzione normativa ed interpretativa del tema e delle questioni ad esso connesse hanno ritenuto che tali operazioni non possano configurarsi quale "rinuncia" al credito, laddove non si registra alcun incremento patrimoniale della partecipazione sociale ma la semplice sostituzione di un creditore all'altro per effetto della cessione del credito. Nella specie, la CTP di Napoli, ricorda che nell'ordinamento tributario la disciplina fiscale applicabile alla rinuncia ai crediti da parte dei soci è recata dall'[articolo 88 del TUIR](#) (articolo 55 nel testo ante-riforma ad opera del decreto legislativo 44/2003), il quale, fino al 1993, non qualificava la fattispecie in esame quale sopravvenienza attiva solo nel caso in cui i crediti rinunziati derivavano da precedenti finanziamenti concessi dai soci alla partecipata. In seguito alle

modifiche apportate all'articolo 88, comma 4, dal decreto-legge n. 557/93, il legislatore ha escluso dal novero delle sopravvenienze attive le rinunce da parte dei soci di crediti di qualsiasi natura. La *ratio* del nuovo assetto risiedeva nella volontà di salvaguardare l'integrità patrimoniale della società derivante dalla rinuncia al credito, evitando di tassare la sopravvenienza da quest'ultima riveniente. Tali norme erano completate dagli artt. 94, comma 6 e 101, comma 7 del T. U. I. R. secondo cui l'ammontare della rinuncia doveva essere aggiunto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e non era ammesso in deduzione. La disciplina è stata da ultimo riformata dall'articolo 13 del decreto legislativo 147/2015 (c.d. "Decreto internazionalizzazione"), il quale ha sostituito il [comma 4 e introdotto i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 88](#), nonché novellato l'articolo 9, comma 6 e l'articolo 101, comma 7.

La questione, dunque, resta aperta esclusivamente con riferimento ai redditi di capitale "percepiti/rinunziati" ante 2015, periodo nel quale l'impianto normativo vigente si prestava alla realizzazione di operazioni di arbitraggio fiscale nei rapporti *intercompany* determinando "salti d'imposta" nelle ipotesi di rinuncia a crediti che all'atto della percezione avrebbero generato redditi tassati "per cassa", in tali ultimi casi, la società avrebbe infatti prodotto una sopravvenienza attiva non tassabile correlata a un costo dedotto "per competenza", mentre il socio-remittente il relativo credito non avrebbe realizzato un provento imponibile in ragione della mancata percezione delle somme corrispondenti.

Da tali premesse e ritenendo di doversi discostare dalle tesi adottate dalla Cassazione, i giudici *a quo* affermano che nella controversia in esame non si è verificata né una remissione né tantomeno una rinuncia del credito essendo tali crediti oggetto di cessione a terzi. Infatti, in assenza di una espressa rinuncia la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. fra le altre, [CTR Lazio, 20 giugno 2012, n. 120](#); [CTP Reggio Emilia, 15 ottobre 2018, n. 197](#) e molte altre conformi) ha negato la legittimità della tesi dell'Ufficio sul presupposto che, in quanto non previsto da alcuna disposizione di legge, l'attribuzione di rilevanza all'"incasso giuridico" si porrebbe in contrasto con i principi generali dell'ordinamento tributario e con le norme che, in relazione ad alcune categorie di reddito, ne statuiscono la tassazione "per cassa".

Alla luce di tali motivazioni, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di trattamento fiscale delle rinunce ai crediti da parte dei soci, in applicazione della tesi dell'"incasso giuridico", non risulta applicabile al caso di specie. A sostegno di tali posizioni, è stato evidenziato come il sistema impositivo delle categorie di

reddito cui sono correlati i crediti oggetto di rinuncia (redditi di capitale) è incentrato sul principio di tassazione all'atto della percezione ("per cassa"), segno evidente che il legislatore ha voluto specificamente agganciare la tassazione al momento in cui il soggetto titolare abbia la piena disponibilità in senso fisico-materiale del reddito, circostanza, questa, che se è discutibile nei casi di rinuncia ai crediti da parte dei soci, in quanto espressiva della loro volontà di patrimonializzare la società, obiettivamente non è sostenibile nel caso di specie laddove neppure è stata esercitata alcuna rinuncia a seguito della preventiva cessione di tali crediti a terzi. Va poi osservato come la tesi dell'incasso giuridico sia stata chiaramente introdotta per finalità antielusive, onde bloccare arbitraggi fiscali e "salti d'imposta", ma a ben vedere la mancanza di un'effettiva imposizione conseguente alla "rinuncia" *de qua* si configura esclusivamente quale frutto del "coordinamento" tra i sistemi di tassazione in base ai principi "di cassa" e "di competenza".

D'altro canto, se l'Ufficio avesse ritenuto la qualificazione dell'atto di rinuncia e in generale l'insieme delle operazioni intraprese dal contribuente quali fiscalmente elusive e prive di una reale causa economica avrebbe dovuto contestarne la validità facendo ricorso all'[articolo 10-bis della Legge 212/2000](#), che *"probabilmente rappresenta tra le clausole generali nel diritto tributario il più efficace strumento di contrasto nelle ipotesi di abuso del diritto e/o elusione fiscale, fornendo la prova anche solo indiziaria, o almeno l'affermazione in sede di motivazione dell'accertamento, che l'operazione fosse priva di sostanza economica e di valide ragioni extrafiscali non marginali"*.

- [CTP ROVIGO, sentenza del 10 agosto 2022, n. 83.](#)
- [CTP CALTANISSETTA, sentenza del 21 febbraio 2022, n. 116.](#)
- [CTP NAPOLI, sentenza del 24 settembre 2020, n. 8591.](#)
- [CTR EMILIA-ROMAGNA, sentenza del 20 settembre 2019, n. 1676.](#)

CASE LAW

5.4 La delibera di distribuzione dei dividendi dei soci e la prescrizione del relativo credito

I giudici di merito non hanno ritenuto applicabile la teoria dell'incasso giuridico in un caso di mancata percezione dei dividendi la cui distribuzione è stata deliberata dall'assemblea dei soci, ma il relativo credito si è prescritto per decorrenza dei termini di cui all'[articolo 2949 c.c.](#) Nella specie, la CTR del Friuli Venezia Giulia, rigetta l'appello dell'Amministrazione finanziaria, accogliendo le posizioni già assunte in merito dalla CTP di Udine, riaffermando l'impossibilità di assoggettare a tassazione i redditi derivanti dalla distribuzione dei dividendi nei confronti del socio in quanto lo stesso non ha effettuato nessuna rinuncia esplicita al credito. Tuttavia, la mancata percezione delle somme a credito nel quinquennio successivo ha consentito la prescrizione del relativo diritto con la conseguente iscrizione, da parte della società, dell'istinto debito tra le riserve di patrimonio netto.

Ne rileva, ai fini dell'applicabilità della teoria dell'incasso giuridico, la costituzione di un trust e il conferimento in esso delle partecipazioni da parte del contribuente. In tal senso, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto di non accogliere le eccezioni dell'Ufficio secondo le quali tale conferimento potesse considerarsi quale esplicita rinuncia al diritto di credito, avendo il disponente continuato a detenere il pieno controllo della società, essendo egli anche beneficiario del trust sino alla propria morte ed essendosi riservato alcuni poteri gestori e dispositivi. I giudici di appello confermano, pertanto, la "meritevolezza" del trust istituito per finalità di passaggio generazionale tra padre e figlie precisando inoltre che l'Ufficio erra nel sostenere che nella sostanza il contribuente abbia esercitato una rinuncia, anche implicita, al diritto di credito per il solo fatto di aver istituito il trust ed aver continuato a ricoprire le cariche sociali, qualificando come arbitraria la ricostruzione effettuata dell'Ufficio. Inoltre, la CTR sancisce la corretta registrazione da parte della società del debito per i dividendi deliberati sino al compimento della prescrizione quinquennale, per poi essere qualificato come aumento del patrimonio netto della società.

In tal senso, i giudici di merito ribadiscono che si tratta di prescrizione del diritto ai dividendi e non di rinuncia, evidenziando che la prescrizione non fa emergere alcuna sopravvenienza attiva e correttamente la società ha registrato l'estinzione del debito tra le riserve di utili facenti parte del patrimonio netto. Dunque, solo in caso di distribuzione delle riserve di patrimonio netto, il socio sarà tenuto a versare l'imposta dovuta,

diversamente si verificherebbe una doppia imposizione dello stesso reddito, in quanto l'utile già tassato una prima volta, verrebbe tassato una seconda volta quale sopravvenienza attiva.

- [CTR FRIULI VENEZIA GIULIA, sentenza del 3 febbraio 2020, n. 9.](#)

CASE LAW

5.5 Accollo del debito per dividendi dei soci a seguito di cessione dell'usufrutto d'azienda.

I giudici veneti sono stati chiamati ad esprimersi sull'applicabilità dell'incasso giuridico nell'ipotesi diversa di accollo del debito per dividendi di utili dei soci a seguito di cessione dell'usufrutto di azienda. Il punto cruciale è la possibilità di configurare l'estinzione dell'obbligazione per dividendi, non per adempimento bensì mediante applicazione del principio giurisprudenziale dell'incasso giuridico. In tal senso, i giudici di secondo grado non hanno mancato di richiamare l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale è configurabile il presupposto della tassazione, in caso di rinuncia al credito da parte del socio, discendendone un incremento patrimoniale della società, in modo da evitare il pericolo che si realizzino dei salti d'imposta, poiché la rinuncia al credito operata dal titolare del relativo diritto e, quindi, alla manifestazione di volontà di patrimonializzare la propria quota di capitale, sotto il profilo dell'imposizione sul reddito, equivale al suo incasso. Conseguenza quindi che, benché non monetizzato, quel componente patrimoniale (il credito) diviene fiscalmente imponibile in capo al suo titolare secondo una "finzione tecnica", valevole esclusivamente ai fini fiscali, che va appunto sotto il nome di "incasso giuridico" del credito.

Tuttavia, proseguono i giudici, nel caso di specie non si è verificata alcuna rinuncia al credito per dividendi, da parte del socio, né alcuna manifestazione di disponibilità, seguita dal conseguente arricchimento della società partecipata, tale da innescare il presupposto impositivo, atteso che il debito nei confronti dei soci risultava ancora iscritto nel bilancio societario. Data tale peculiarità ed essendo stato accertato che il socio titolare del credito

è rimasto inerte subendo la cessione dello stesso, si definisce la questione contravvenendo alle posizioni adottate dalla ricorrente Amministrazione finanziaria e confermando la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente. Ciò, ancor più, considerando che l'Ufficio non ha smentito l'affermazione dell'appellata, che la cessionaria del credito, dando seguito alle delibere assembleari, ha effettuato un versamento provvisorio ai soci, avente come causale il "pagamento dividendi della cessata società". Di qui l'applicazione dell'[articolo 47 TUIR](#), secondo cui i dividendi di utili da partecipazione sono tassati per cassa, cioè se e quando percepiti ed entrano nella materiale disponibilità del beneficiario e, la conseguenziale, inapplicabilità della *fictio* introdotta dall'incasso giuridico.

- [CTR VENETO, sentenza del 7 ottobre 2020, n. 520.](#)
- [CTR VENETO, sentenza del 7 ottobre 2020, n. 519.](#)

CASE LAW

5.6 La rinuncia ai compensi dei soci amministratori:

a) l'applicabilità della teoria dell'incasso giuridico

La mancata percezione di compensi da parte dell'amministratore, seppur regolarmente deliberati e maturati, al fine di non pregiudicare in alcun modo la struttura patrimoniale e finanziaria della società e la conseguente rinuncia, non impediscono l'applicabilità della teoria dell'incasso giuridico. Secondo quest'ultima, tali somme devono comunque considerarsi incassate ed obbligano l'amministratore ad inserire tale compenso nella propria dichiarazione dei redditi e la società ad assoggettarle a ritenuta d'acconto. Tale ipotesi, infatti, si considera diversa dalla rinuncia al credito del socio, in quanto il diritto alle relative somme trae origine da una fattura del compenso dell'amministratore e non può essere trasformato in finanziamento soci.

Nel sostenere tale orientamento, i giudici di merito richiamano quanto affermato dalla Corte di Cassazione su controversie analoghe con riferimento alla rinuncia ai compensi per royalties da parte del socio di maggioranza. In tali ipotesi, la giurisprudenza di

legittimità ha sostenuto che la rinuncia ai compensi costituisce *"una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l'aumento del valore delle sue quote sociali"* (cfr. [Cass. sentenza n. 26842/2014](#); [Cass. ord. 2057/2020](#)). Ne deriva, dunque, che *"la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato"*. Pertanto *"ne consegue la tassabilità in capo al socio rinunciatario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito ed utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest'ultima di operare la ritenuta ex [articolo 25 D.P.R. n. 600 del 1973](#)"* ([Cass. sentenza n. 26842/2014](#)).

Nello stesso senso, con riferimento alle rinunce effettuate da due soci-amministratori al trattamento di fine mandato, la Suprema Corte ha riconosciuto la valenza della teoria del c.d. "incasso giuridico" sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, richiamando la sentenza sopracitata e affermando che *"in tema di determinazione del reddito d'impresa, [l'articolo 55 \(oggi articolo 88\)](#), quarto comma, del TUIR che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, dovendo essere letto in correlazione con i successivi [artt. 61, quinto comma \(oggi 94, sesto comma\)](#) e [66, quinto comma \(oggi 101, settimo comma\)](#), non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi [dell'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta"* (cfr. [Cass. n. 1335/2016](#); [Cass. 7636/2017](#)). La Corte, al riguardo, ha precisato che, sebbene il [decreto legge del 30 dicembre 1993, n. 557](#), vigente *ratione temporis*, abbia previsto che a partire dall'esercizio 1993 la rinuncia da parte dei soci a crediti, quale che sia la natura (commerciale o finanziaria) dei crediti medesimi e la fonte che li ha generati, non costituendo sopravvenienza attiva e perciò non integrando materia imponibile, non comporti una tassazione a carico della società, detta norma agevolativa non vale ad alterare il regime fiscale in capo ai soci di ciò che costituisce oggetto di rinuncia. La rinuncia al credito da parte del socio, infatti, rappresenta una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l'aumento del valore delle sue quote sociali.

Alla luce di tali principi si è ritenuto corretto affermare che la rinuncia del credito da parte del socio sia espressione della volontà di patrimonializzare la società e che,

pertanto, non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. In altri termini, la rinuncia presuppone *"il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque "utilizzato", sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia, in quanto, altrimenti operando, si permetterebbe alla società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, nonostante producano l'effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e perciò di generare reddito"* (cfr. [Cass. 2057/2020](#), *infra*).

La giurisprudenza di merito, specie in grado d'appello, è orientata nel ritenere che la cointeressenza del socio creditore alle vicende della società partecipata fa sì che la patrimonializzazione di quest'ultima si rifletta nell'attivo della partecipante attraverso un corrispondente aumento del costo della partecipazione. La rinuncia al trattamento di fine mandato da parte del socio amministratore costituisce, dunque, comunque una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l'aumento del valore delle sue quote sociali.

In tale contesto appare corretto ritenere che la rinuncia del credito da parte di un socio sia espressione della volontà di patrimonializzare la società e che pertanto non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. Detto in altri termini, la rinuncia presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque "utilizzato", sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia (in termini [Cass. n. 1335/2016](#); [sez. trib., 18 dicembre 2014, n. 26842](#)). Tale circostanza viene ad esser definita dall'Amministrazione finanziaria con il concetto di "incasso giuridico", secondo cui la rinuncia ai crediti, oltre ad incrementare il costo della partecipazione, genera materia imponibile per il socio qualora riguardi crediti correlati a redditi tassati per cassa.

Nel descritto quadro ermeneutico, i giudici di secondo grado, accolgono le doglianze oggetto dell'appello dell'Agenzia delle entrate non condividendo le argomentazioni assunte dal giudice di prime cure, secondo cui, per effetto della rinuncia, verrebbe tassato un reddito virtuale, in violazione del principio di capacità contributiva. In particolare, non appare corretta la tesi sostenuta in primo grado secondo cui il TFM compete all'amministratore in quanto tale, e non in quanto socio, e dunque il concetto di incasso giuridico (connesso alla patrimonializzazione della società nella cui disposizione rimane il credito rinunciato) appare in contrasto con i principi di equità e di capacità contributiva. Nella specie, i giudici di primo grado non distinguono la qualifica di amministratore

estraneo alla compagine sociale e quella del socio-amministratore che conduce all'applicazione della teoria dell'incasso giuridico come affermato in grado d'appello.

- [CTR LOMBARDIA, sentenza dell'11 gennaio 2022, n. 55.](#)
- [CTR VENETO, sentenza del 29 settembre 2020, n. 465.](#)
- [CTR VENETO, sentenza del 19 marzo 2019, n. 184.](#)
- [CTP PERUGIA; sentenza del 24 agosto 2018, n. 361.](#)

CASE LAW

b) la tesi contrastante della giurisprudenza di merito.

Come anticipato, di diverso avviso l'orientamento espresso dai giudici di primo grado, che in diverse occasioni hanno argomentato sull'inapplicabilità della teoria dell'incasso giuridico nel caso di rinuncia ai compensi da parte dei soci-amministratori. In particolare, secondo la CTP di Gorizia, confermata in secondo grado dalla Corte di giustizia di secondo grado del Friuli, la teoria dell'incasso giuridico è finalizzata ad evitare e sanzionare salti d'imposta, conseguenti ad asimmetrie impositive in capo a società e soci. Infatti, nel caso in cui la società abbia dedotto un costo, per l'accantonamento di compensi a soci-amministratori, in modo che il relativo importo non sia stato tassato né come utile per la società medesima, né come reddito del socio (in quanto oggetto di rinuncia) nessun salto d'imposta si è realizzato. In altri termini, la teoria in oggetto sarebbe stata elaborata per controbilanciare un evento elusivo/evasivo, che nel caso rappresentato - secondo i giudici - non si sarebbe verificato, ovvero, non vi è stata dimostrazione da parte dell'Amministrazione finanziaria tale da giustificare l'applicazione della teoria suddetta.

Ancora più esplicita la posizione assunta dalla CTR Toscana, che nel riformare la sentenza di primo grado afferma come la rinuncia al TFM del socio-amministratore non può essere assimilata ad un credito di lavoro dipendente. Infatti, secondo i giudici a quo, è «*la società che si giova della remissione del debito e se questo effetto di patrimonializzazione della società non può essere colpito come sopravvenienza attiva, certo non può farne le spese la persona fisica del rinunciante, che, altrimenti opinando, avrebbe il doppio svantaggio del mancato beneficio economico e della tassazione a suo carico*». Secondo tale obiezione, la *fictio* alla base della teoria dell'incasso giuridico non può considerarsi ammissibile «*considerato il presidio di legalità dell'articolo 53 Cost. per*

il quale il concorso alla spesa pubblica è legittimo e doveroso se in ragione della capacità contributiva. Ne consegue che la capacità contributiva che legittimamente può essere colpita deve essere concreta e non meramente astratta, virtuale o frutto, come nella specie, di una fictio dell'Ufficio fiscale». Inoltre, si richiama un arresto della Corte di Cassazione secondo il quale «*le leggi ordinarie che attuano il principio di capacità contributiva, sancito dall'articolo 53 Cost. , non possono essere interpretate nel senso che il contribuente sia assoggettato ad un prelievo fiscale maggiore o minore o comunque diverso da quello effettivamente voluto da/legislatore, poiché il rispetto di detto principio esige un oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza (cfr. [Cass.14987/2018](#))».*

- [CTP GORIZIA, sentenza del 4 giugno 2020, n. 30.](#)
- [CTR TOSCANA, sentenza del 17 dicembre 2019, n. 1860.](#)
- [CTR TOSCANA, sentenza del 17 dicembre 2019, 1861.](#)
- [CGT FRIULI, sentenza del 19 aprile 2023, 89](#)

CASE LAW

c) La posizione della giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione in una più recente pronuncia ([ordinanza n. 22609, del 19 luglio 2022](#)) ha ribadito come la teoria dell'incasso giuridico debba esser applicata nell'ipotesi di rinuncia al credito originato dai compensi per il trattamento di fine mandato (TFM). In particolare, i giudici di legittimità affermano che il giroconto contabile della scrittura da fondo TFM amministratore a debito/vs eredi ha rappresentato, nei fatti, una operazione economica e finanziaria oggetto di accordo tra la società e i soci-eredi diretta a consentire l'incasso della somma caduta in successione e il suo trasferimento nel patrimonio societario a titolo capitale con corretto inserimento della stessa quale posta di patrimonio. Da tale operazione è derivato, dunque, per la società un finanziamento mantenendo la somma che avrebbe dovuto erogare ai soci, quali eredi dell'amministratore, a titolo di trattamento di fine mandato "*mutandone la natura da eredità a patrimonio aziendale*". In altri termini, la situazione di fatto, presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque "utilizzato", sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia, che

può consistere anche nella condivisione in quanto oggetto di decisione in assemblea e approvazione del bilancio da parte dei soci/eredi.

Nel ricordare tale orientamento, i giudici di legittimità affermano che, sebbene il decreto legge n. 557 del 1993 vigente *ratione temporis* abbia previsto che a partire dall'esercizio 1993 la rinuncia da parte dei soci a crediti, quale che sia la natura (commerciale o finanziaria) dei crediti medesimi e la fonte che li ha generati, non costituendo sopravvenienza attiva e perciò non integrando materia imponibile, non comporti tassazione a carico della società, detta norma agevolativa non vale ad alterare il regime fiscale - in capo ai soci - di ciò che costituisce oggetto di rinuncia. La rinuncia al credito da parte del socio costituisce, quindi, una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società, qui resa con la scrittura soci c/finanziamento e può comportare anche l'aumento del valore delle sue quote sociali. In tale contesto appare corretto ritenere che la rinuncia del credito oggetto di causa da parte dei soci sia espressione della volontà di patrimonializzare la società e che, pertanto, non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale.

Le stesse argomentazioni sono sostenuti dagli Ermellini ([ordinanza del 14 aprile 2022, n. 12223](#)) nel cassare la pronuncia della [CTR Toscana del 17 dicembre 2019, n. 1861](#), affermando che «la rinuncia da parte del socio-amministratore al trattamento di fine mandato costituisce dal punto di vista giuridico un incasso, come tale suscettibile di essere tassato, in quanto per un verso presuppone la possibilità di disporre di una somma di denaro, espressione della volontà di patrimonializzare la società e pertanto presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, "utilizzato" e per un altro verso arricchisce un soggetto giuridico - la società - che appartiene al rinunciante in quanto socio della stessa, il quale altrimenti si gioverebbe, attraverso lo schermo della personalità giuridica (cfr. [Cass. 33234 del 2018](#); [Cass. n. 13 del 2022](#)) e in violazione del principio della capacità contributiva, dell'incremento della partecipazione sociale. Tale potenziale distorsione si coglie in particolare nell'ipotesi di società a ristretta base partecipativa, nel caso in cui tutti i soci fossero anche amministratori e tutti rinunciassero al compenso loro dovuto in tale qualità oppure nell'ipotesi di amministratore-unico socio: in tali casi infatti il socio-amministratore che rinunciasse al compenso, rimarrebbe, per il tramite della società, proprietario dell'intera somma a cui ha rinunciato e che rimarrebbe irragionevolmente non sottoposto ad imposizione fiscale».

- [Cassazione, ordinanza del 19 luglio 2022, n. 22609.](#)
- [Cassazione, ordinanza del 14 aprile 2022, n. 12222.](#)
- [Cassazione, ordinanza del 14 aprile 2022, n. 12223.](#)
- [Cassazione, ordinanza del 30 gennaio 2020, n. 2057.](#)

CASE LAW

5.7 L'intento elusivo e la rinuncia al credito da parte del socio.

Prendendo spunto dai principi affermati dalla Suprema Corte (in parte già anticipati nella trattazione delle precedenti fattispecie), i giudici di merito, ritengono irrilevante – al fine di dar prova dell'intento elusivo - la creazione di più società collegate poiché la stessa questione potrebbe porsi anche in presenza di una volontà contrattuale. Nel caso concreto, le operazioni complesse contestate, poste in essere fra società dello stesso gruppo, riguardano reciproche rinunce al credito, la deducibilità della sopravvenienza, la rivalutazione e la svalutazione della partecipazione. A fronte delle stesse, le allegazioni della contribuente risultano sfornite di ogni riscontro concreto sia sotto il profilo dell'onere di allegazione sia sotto il profilo dell'onere probatorio poiché non specifica minimamente come sia avvenuta detta patrimonializzazione e le modalità concrete di ripianamento delle perdite.

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria asserisce, in assenza di elementi contrari, l'indebita sottrazione a tassazione della sopravvenienza attiva in quanto non è stata fornita la prova della rinuncia ai crediti in una ottica di patrimonializzazione della società. Peraltro, l'unica conseguenza rilevata in sede di accertamento è stata quella di una svalutazione delle partecipazioni e di un maggior costo della partecipazione con i conseguenti effetti riflessi sia sul conto economico che sullo stato patrimoniale.

Come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, non si considerano elusive ovvero abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che sono dirette ad un miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa. La Suprema Corte, in applicazione della normativa in materia, ha

statuito il principio per il quale *"in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 37 bis, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600 del 1973, si realizza un'operazione di elusione fiscale, inopponibile all'Amministrazione finanziaria quando il collegamento tra due o più negozi giuridici sia privo di valide ragioni giustificative, sicché l'operazione complessiva appaia sostanzialmente preordinata a conseguire vantaggi fiscali altrimenti indebiti"* (v. [Cass. Sentenza n. 27544/2018](#)). Detta pronuncia precisa, altresì, che *«... Si ricava a contrario dall'inciso "privi di valide ragioni economiche" che, ove l'operazione si dimostri - con onere a carico del contribuente - giustificata da "valide ragioni economiche", sia pure in via concorrente al perseguito risparmio fiscale, non se ne può predicare il carattere elusivo con la conseguente piena opponibilità al fisco. Occorre però che tali ragioni economiche siano "valide", ossia di carattere "non meramente marginale o teorico" perché in tal caso risulterebbero "inidonee a fornire una spiegazione alternativa dell'operazione rispetto al mero risparmio fiscale, e tali quindi da potersi considerare manifestamente inattendibili o assolutamente irrilevanti rispetto alla predetta finalità»* (cfr. [Cass. sentenza n. 10257/2008](#)). In tal senso possono dunque definirsi elusive le operazioni compiute *"essenzialmente"* (anche se non esclusivamente) per il conseguimento di un vantaggio fiscale, con ciò intendendosi rimarcare che, al fine di negare il carattere elusivo dell'operazione, non può attribuirsi rilievo alla presenza purchessia di ragioni extrafiscali indipendentemente dalla loro effettiva rilevanza..." ([Cass. sentenza n. 27544/2018](#)).

Ne consegue, nel caso concreto, che risulta assente ogni concreto riscontro in relazione ad un diverso intento economico del contribuente se non quello di ottenere vantaggi fiscali sia sull'aumento dei costi sia sulla riduzione del reddito di esercizio sia sul patrimonio della società. Ciò trova conferma dal fatto che la rinuncia al credito e la sistematicità dei contratti non produce altro effetto che di trasferire i costi di produzione sulla controllata al fine della creazione di una posizione creditoria da rinunciare per realizzare gli effetti fiscali contestati.

Questi ultimi consistono in un vantaggio fiscale della controllata che non sottopone a tassazione la sopravvenienza derivante dalla rinuncia al credito in virtù di un'asserita patrimonializzazione ma mantiene la deducibilità dei costi riconducibili ai contratti stipulati con la controllante, ottenendo un risparmio di imposta che incrementa il costo della partecipazione e nello stesso tempo lo svaluta.

Ipotesi, caratterizzata da una maggior complessità ma simile per gli effetti elusivi perseguiti, è quella di una serie di azioni articolate nella cessione di quote societarie,

rinuncia da parte dell'unico socio amministratore di un credito professionale e, successiva, trasformazione societaria, nonché riacquisto in capo al precedente socio cedente ([CTR Lombardia, sentenza n. 3715/2021](#)). In tale peculiare operazione, l'Amministrazione accerta come sia stato possibile trasformare il credito professionale (soggetto a tassazione per cassa - e dunque non ancora tassato) in patrimonio della società, pur avendo quest'ultima, a suo tempo dedotto le medesime somme quali costi, in base al principio di competenza. L'Agenzia delle Entrate afferma, dunque, che la fattispecie configura "elusione" rientrante nell'ambito applicativo dell'[articolo 10-bis, comma 2, L. 212/2000](#) - e rifacendosi alla posizione dell'Amministrazione Finanziaria (recepita dalla recente giurisprudenza di legittimità - [Cass., sentenza n. 26842 del 18/12/2014](#) e [Cass., ordinanza n. 1335 del 26.01.2016](#)), esplicitata nella circolare n. 73/E del 27.05.1994, la quale dopo aver confermato che tutti i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad aumento del costo della partecipazione, i quali, per la società, costituiscono sopravvenienze attive - ritiene che *"la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta"*. In sostanza, l'operazione posta in essere dal socio ha favorito indebiti risparmi di imposta per la società, non operando e versando la ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo. Pertanto, l'accertamento riporta il regime fiscale che il contribuente avrebbe sopportato qualora avesse incassato un reddito professionale e l'avesse destinato alla capitalizzazione della società, nel caso invece in contestazione è innegabile che vi è stato un salto d'imposta, in quanto, come evidenziato, a fronte dei costi dedotti dalla società ma non imponibili in capo al socio si è capitalizzata la società.

Inoltre, incomprensibili – se non nell'ottica dell'indebito beneficio fiscale – sono le ragioni che hanno giustificato la complessa operazione (per di più in un ridotto arco temporale) di cessione della partecipazione ai propri familiari, della rinuncia al credito ed il successivo riacquisto delle quote societarie. Ciò a dimostrazione che nessuna operazione è stata definitivamente e realmente posta in essere.

In tal senso, i giudici di merito richiamano l'applicazione del principio dell'incasso giuridico, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in una fattispecie analogo quale quella del trattamento di fine mandato (TFM) corrispondente anch'esso ad un reddito professionale. Anche in tali ipotesi, infatti, la Cassazione ([ordinanza n. 1335/2016](#)) ha

stabilito l'obbligo in capo agli amministratori di tassare i redditi che avrebbero percepito come TFM prima di rinunciarci a favore della società con l'obiettivo di finanziarla.

Anche in tali ipotesi, il socio/amministratore, nel rinunciare al beneficio della società, riusciva ad ottenere il vantaggio di non tassare tale reddito, procurandosi in tal modo un indebito arricchimento, derivante appunto dall'aumento del valore della partecipazione grazie a un proprio reddito mai tassato.

Dunque, applicando lo stesso ragionamento giuridico al caso in esame, la CTR evidenzia come l'operazione delineata genererebbe un salto d'imposta conseguito proprio in violazione ad una precisa scelta del legislatore con l'interposizione dei parenti del ricorrente, interposizione - *per tabulas* - voluta ai fini di un intento elusivo, ovvero senza che vi sia una valida ragione extra-fiscale sottesa all'intera operazione; mentre resta peculiare (o "curioso" come affermato nella pronuncia) ritenere valida ragione economica la patrimonializzazione dell'azienda, perseguita attraverso fatture emesse nei confronti di questa dallo stesso socio.

- [CTR LOMBARDIA, sentenza del 17 ottobre 2021, n. 3715.](#)
- [CTR LAZIO, sentenza del 23 luglio 2019, n. 4531.](#)

CASE LAW

5.7.1 La posizione della Corte di Cassazione sull'abuso di diritto in materia di rinuncia al credito.

La Corte di Cassazione in una recente pronuncia si è soffermata in modo analitico sull'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria di operazioni complesse infragruppo riguardanti la rinuncia e la cessione della totalità delle quote sociali. In particolare, nella [sentenza n. 1313/2022](#), i giudici di legittimità - nel rigettare il ricorso presentato dall'Agenzia dell'entrate - vagliano l'esistenza di ragioni economicamente rilevanti che possano giustificare l'operazione posta in essere nel caso concreto. Nella specie, si assiste alla ricapitalizzazione di una società controllata che aveva subito perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, al fine della sua dismissione in favore di una Holding esterna al gruppo. Con tale obiettivo si verifica una cessione del credito verso una

delle società socie della controllata, la quale per ricapitalizzare l'altra pone in essere due operazioni speculari: a) da un lato, rinuncia parzialmente al proprio credito verso la società in questione, destinandolo al "fondo copertura perdite"; b) dall'altro lato, sottoscrive il nuovo capitale della medesima controllata, con una operazione di compensazione del proprio credito con il proprio debito per sottoscrizione dell'aumento di capitale. Infine, il 100% delle quote societarie della ricapitalizzata vengono cedute ad un soggetto terzo, estraneo alla compagine societaria del gruppo.

Nell'applicazione della previgente versione [dell'articolo 88 TUIR](#), è evidente che se la rinuncia al credito fosse stata effettuata dalla originaria società creditrice (non detentrici di partecipazioni nella società destinataria), sarebbe originata una sopravvenienza attiva tassabile per il medesimo importo alla società beneficiaria, essendo sopravvenuta la copertura di passività iscritte in bilancio, con conseguente eliminazione ed insussistenza delle stesse. Se, invece, la sopravvenienza attiva è generata dalla rinuncia ai crediti da parte del socio non sussiste alcuna sopravvenienza attiva tassabile, ai sensi [dell'articolo 88, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986](#), nella versione vigente dal 1° gennaio 2004.

Come già evidenziato dai giudici d'appello, la questione può essere risolta *«dando immediata risposta al solo e nodale quesito di stabilire se, nell'ambito di una complessa operazione volta alla dismissione, da parte di un gruppo imprenditoriale, la propedeutica ricapitalizzazione della società da cedere a terzi, debba essere considerato operazione elusiva, in quanto effettuata attraverso la strumentale rinuncia al credito da parte di un socio della società ricapitalizzata e, pertanto, assoggettabili all'[articolo 88, comma 4, TUIR](#), secondo cui non costituisce sopravvenienza attiva la provvista a ciò necessaria»*.

In tal senso, nella sentenza oggetto di ricorso in Cassazione, i giudici di seconde cure accertano non solo la sussistenza di valide ragioni economiche dell'operazione, costituite proprio dalla necessità di vendita di tutte le quote società in perdita, con una propedeutica operazione di ricapitalizzazione, ma anche l'assenza di condotte alternative lecite da parte del gruppo societario. Alla luce di tali considerazioni, i giudici di merito concludono nel senso che non si è in presenza *«di una operazione elusiva, ma di una effettiva operazione commerciale, volta alla dismissione della totalità delle partecipazioni della società interessata, in favore di un' Holding esterna, per esigenze complessive del gruppo ("si deve ritenere che la scrutinata operazione non avesse come unico scopo quello di lucrare un beneficio fiscale, bensì avesse altro e diverso scopo nell'ambito di una più ampia politica aziendale")*. Tali argomentazioni vengono condivise dai giudici di

legittimità, che ne accertano la rilevanza economica che giustifica l'intera complessa operazione.

In tal senso, la Suprema Corte ribadisce l'orientamento già espresso secondo il quale: *«può non essere riconosciuto il carattere abusivo di una complessa operazione di trasferimento di un pacchetto azionario di una società facente capo ad un gruppo multinazionale ad altra società del gruppo, con l'assunzione di notevoli impegni economici per il finanziamento dell'operazione e con conseguente riduzione del carico fiscale, solo perché lo stesso risultato economico avrebbe potuto raggiungersi attraverso un'operazione di fusione»* ([Cassazione, ordinanza del 23 gennaio 2019, n. 1794](#)).

- [Cassazione, sentenza del 17 gennaio 2022, n. 1313.](#)
- [Cassazione, ordinanza del 20 agosto 2021, n. 23164.](#)
- [Cassazione, ordinanza del 6 luglio 2021, n. 19000.](#)
- [Cassazione, ordinanza del 23 gennaio 2019, n. 1794.](#)

CASE LAW

5.8 La tassazione degli interessi maturati oggetto di rinuncia da parte del socio

a) La tesi minoritaria dell'inapplicabilità del principio dell'incasso giuridico

La CTR Lombardia, in un caso di richiesta di rimborso delle somme versate a titoli d'imposta sugli interessi oggetto di rinuncia da parte del socio (dunque, mai incassati) accoglie l'appello, considerando le conseguenze distorsive che l'applicazione del principio dell'incasso giuridico comporterebbe prima di tutto in relazione al principio della capacità contributiva come previsto dall'articolo 53 Cost.

I giudici di merito contravvengono alla posizione maggioritaria affermatasi sul tema, ricostruendo le ragioni che hanno condotto l'Amministrazione finanziaria all'applicazione del principio dell'incasso giuridico, pienamente condiviso e fatto proprio dalla Cassazione (la stessa pronuncia è stata contestata in sede di gravame con [l'ordinanza n. 2057 del 30 gennaio 2020](#)). Si richiama, dunque, la circolare n. 73/E/1994, nella quale è stato

evidenziato come tutti i crediti rinunciati dai soci vadano portati ad aumento del costo delle relative partecipazioni. In tal modo si crea un arricchimento indiretto per i soci stessi, poiché la rinuncia ai crediti, correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa, presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta.

La giustificazione, ricordano i giudici, è di natura antielusiva, in base alla quale l'incasso giuridico sarebbe volto ad evitare salti d'imposta generati da presunte asimmetrie impositive, che si verificherebbero in tutti i casi in cui la società partecipata ha avuto diritto di dedurre per competenza il costo senza subire alcuna tassazione in occasione della successiva remissione del debito e senza che, correlativamente, il socio creditore subisca alcuna imposizione, ma anzi veda addirittura incrementare in misura corrispondente il valore fiscale della propria partecipazione.

Nonostante ciò, in tale caso, i giudici argomentano come gli interessi ricadano nei redditi di capitale, tassati in quanto percepiti in un determinato periodo di imposta e, dunque, è il loro conseguimento, ossia l'incasso "reale" che determina un effettivo incremento patrimoniale per il soggetto che le percepisce. Ancor più, a parere degli stessi, anche il lamentato salto d'imposta, qualora si verifichi, non sembra sufficiente a legittimare l'operatività dell'istituto dell'incasso giuridico.

Da un lato, infatti, tale eventuale "salto" pare tollerato dalle previsioni del legislatore; in altri termini, esso è l'ammissibile prodotto del dettato normativo che permette la combinazione della tassazione secondo il principio di competenza, valevole per la società, con quella secondo il principio di cassa, valevole per il socio. Non può escludersi, dunque, che il legislatore abbia tenuto in considerazione il possibile sfasamento temporale appena descritto, salvo comunque privilegiare - quanto meno nella formulazione precedente dell'[articolo 88 TUIR](#) - l'interesse al rafforzamento patrimoniale della società, escludendo l'imponibilità in capo alla stessa dell'ammontare rinunciato e consentendo la deduzione del relativo importo. Né la volontà di prevenire il salto d'imposta - sostiene la CTR lombarda - può legittimare la violazione di un principio costituzionale, quale quello della capacità contributiva (articolo 53 Cost.).

La rinuncia, infatti, non comporta alcuna monetizzazione del credito in capo al socio, ma soltanto il trasferimento del suo valore su quello della partecipazione detenuta nella società partecipata. Aumento di valore della partecipazione che non è necessariamente sinonimo di un arricchimento, anche differito, per il socio, in quanto all'atto del definitivo

realizzo della partecipazione il maggior valore rappresentato dal credito potrebbe essere svanito.

Per tali ragioni, si sostiene che altre dovrebbero essere le soluzioni perseguibili ai fini di evitare l'eventuale salto di imposta, che consentano di tassare l'effettivo arricchimento. In questo senso, infatti, è sembrato muoversi il legislatore del 2015 (articolo 13, comma 1, lett. a), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147), introducendo la parziale rilevanza fiscale dell'operazione di rinuncia dei crediti da parte dei soci attraverso l'imponibilità, a titolo di sopravvenienza attiva, in capo alla società partecipata della rinuncia medesima per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto del credito. In altre parole, dunque, pare che lo stesso legislatore sembri propendere per una soluzione che prevenga il più volte citato salto di imposta tassando l'effettivo arricchimento, che si verifica in capo alla società a seguito della rinuncia, piuttosto che in capo al rinunciante, il quale non trae immediato vantaggio dalla rinuncia stessa (e, eventualmente, mai potrebbe trarne in futuro).

Per tali ragioni, contrariamente alla posizione maggioritaria della giurisprudenza, i giudici lombardi ritengono che, data la normativa applicabile *ratione temporis*, che consente la deduzione dei crediti rinunciati in capo alla società ma allo stesso tempo non prevede l'imposizione in capo al socio se non in base al principio di cassa, l'istanza di rimborso del contribuente vada considerata legittima. Vi si aggiunge, inoltre, che la stessa interpretazione fornita attraverso la già menzionata circolare ministeriale non debba considerarsi vincolante per il Collegio.

- [CTR LOMBARDIA, sentenza del 29 gennaio 2018, n. 354.](#)
- [CTP REGGIO EMILIA, sentenza del 15 ottobre 2018, n. 197.](#)

CASE LAW

b) La diversa posizione della giurisprudenza di legittimità.

La posizione così assunta dai giudici lombardi è stata ribaltata in sede di impugnazione davanti la Corte di Cassazione. I giudici di legittimità, infatti, con l'[ordinanza n. 2057 del 30 gennaio 2020](#) hanno ribadito come la rinuncia al credito da parte dei soci sia

espressione della volontà di patrimonializzare la società partecipata, allo stesso modo è innegabile che essa presupponga il conseguimento del credito, il cui importo, ancorché non materialmente "incassato", è comunque "utilizzato". Argomentando attraverso una lettura combinata dell'[articolo 88 del TUIR](#) con i successivi artt. 95, comma 6 e 101, comma 7, la Cassazione sottolinea che la mancata adesione alla tesi dell'incasso giuridico permetterebbe alla società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, nonostante producano l'effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e perciò di generare reddito. In tale contesto, i giudici di legittimità ritengono corretto che la rinuncia del credito per interessi oggetto di causa da parte dei soci sia espressione della volontà di patrimonializzare la società e che, pertanto, non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. In altri termini, la rinuncia presuppone «il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque "utilizzato", sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia».

- [CASSAZIONE, ordinanza del 30 gennaio 2020, n. 2057.](#)

CASE LAW

5.9 La rinuncia al credito internazionale tra società collegate e l'incasso giuridico

Nella fattispecie di rinuncia al credito da parte della società controllante estera a favore della controllata italiana, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che la rinuncia agli interessi ed al capitale operata comporti, ovviamente, una maggiore capitalizzazione della società debitrice. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, inoltre, si afferma come la rinuncia presupponga, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato. Pertanto "*ne consegue la tassabilità in capo al socio rinunciatario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito ed utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest'ultima di operare la ritenuta ex articolo 25 D.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n. 26842/2014)*". In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione, con consolidata

giurisprudenza, ha recepito la tesi dell'incasso giuridico, sostenendo che *"la rinuncia presuppone, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque "utilizzato", sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia"*. ([Cass. ordinanza n. 1335/2016](#)). Prendendo le mosse da tale orientamento, i giudici di secondo grado, disattendono la risoluzione della questione adottata in primo grado (nella specie la controversia concerne la richiesta del rimborso degli importi versati a titolo d'imposta sugli interessi di un finanziamento oggetto di rinuncia da parte della società controllante lussemburghese), ricordando come una tale operazione costituisca una modalità con la quale gli stessi possono provvedere alla capitalizzazione delle società partecipate, incidendo sul patrimonio netto anziché sul capitale nominale.

Per di più, i giudici di seconde cure si esprimono in merito all'eccepta applicabilità da parte della società ricorrente dell'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 11 della Convenzione Italia - Lussemburgo ratificata con la L. n. 747 del 1982, secondo la quale, al fine di evitare le doppie imposizioni, si prevede l'esenzione di ogni imposta per le società non residenti, situate in un altro Stato membro, sugli interessi e i canoni ad essi pagati in Italia da una stabile organizzazione situata in Lussemburgo. A tal proposito, si evidenzia come la norma richieda la sussistenza di taluni requisiti (ad esempio partecipazioni societarie, tipologia di finanziamento e qualifica di beneficiario effettivo) da parte della società erogante e della società beneficiaria, ma soprattutto occorre provare con le scritture contabili ed il bilancio della società rinunciante, che i redditi da considerare esenti in Italia siano stati sottoposti a tassazione nello Stato membro di residenza della società estera. Tale onere probatorio, come evidenziato dall'Ufficio, non è stato assolto, né tanto meno risultano prodotti in sede contenzioso le scritture contabili né il bilancio della società estera con l'evidenziazione delle conseguenze fiscali dell'operazione di rinuncia al credito vantato nei confronti della società partecipata italiana. Ne consegue l'inapplicabilità delle suddette disposizioni internazionali atte ad evitare che, come nel caso in specie, gli interessi corrisposti in Italia ad una società estera, vengano sottoposti a tassazione anche nello Stato in cui risiede la detta società, con una duplicazione di imposta.

- [CTR LOMBARDIA, sentenza del 29 giugno 2021, n. 2427.](#)

CASE LAW

5.10 Il cambio di rotta della giurisprudenza di legittimità e riflessioni conclusive

In occasione dell'impugnazione dell'ultima sentenza citata, n. 2427/2021 della CTR Lombardia, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima la tesi dell'incasso giuridico in occasione della rinuncia agli interessi maturati, ma non incassati. Come con la pronuncia n. 16595 del 12 giugno 2023, afferma l'illegittimità della stessa limitatamente alle fattispecie successive alla riforma del 2015.

In particolare, il giudice di legittimità ha statuito che la *fictio iuris*, operata tramite la teoria dell'incasso giuridico, era necessaria per rimediare al salto di imposta, trovando la sua base giuridica nel testo previgente dell'articolo 55 (or 88), comma 4, TUIR – prima delle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 147 del 2015 – che escludeva dalla nozione di sopravvenienze attive, fiscalmente rilevanti, tutte le rinunce dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, sia di natura finanziaria che commerciale, indipendentemente dalla loro proporzionalità.

Con la modifica, operata dal Decreto Internazionalizzazione, il trattamento della rinuncia del socio non trova più collocazione nell'articolo 88, comma 4, TUIR, ma nel successivo comma 4-bis. Quest'ultima disposizione prevede che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Inoltre, il nuovo testo impone al socio di comunicare il valore del credito alla partecipata mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di comunicazione, il valore assunto è pari a zero, con conseguente tassazione dell'intera rinuncia, fiscalmente qualificata come sopravvenienza attiva.

Correlativamente, l'articolo 94, comma 6, e l'articolo 101, comma 7, TUIR hanno previsto, sul versante del socio, che l'ammontare della rinuncia al credito che si aggiunge al costo della partecipazione è nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia; che la rinuncia non è ammessa in deduzione e che il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione sempre nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito.

Il nuovo regime, pertanto, ha posto in correlazione il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia e la detassazione. A seguito della rinuncia, il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito e la società beneficia di una sopravvenienza non tassabile solo nei limiti di detto valore.

Viceversa, nel caso in cui la rinuncia di un credito, avente valore fiscale pari a zero, non incrementando il valore fiscale della partecipazione, risulta fiscalmente neutrale.

Dall'altra parte, invece, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.

Pertanto, spiega la Corte di Cassazione, accade *“che la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, non incrementa il valore fiscale della partecipazione, diversamente da quanto prospettato nel precedente regime [...] a sostegno della teoria dell'incasso giuridico”, “di contro, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata”; quindi “le asimmetrie cui la regola dell'incasso giuridico intendeva porre rimedio sono state, pertanto, risolte dal legislatore”.*

In conseguenza di tutto ciò, il giudice di legittimità enuncia il seguente principio di diritto: *“in tema di imposte sui redditi di capitale - in ragione di quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, articolo 94, comma 6, articolo 101, comma 5, TUIR a seguito delle modifiche di cui alla Legge 14 settembre 2015, numero 147, articolo 13 - la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, articolo 26, comma 5, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o salto d'imposta di cui al precedente regime”.*

In definitiva, quindi, in relazione alla rinuncia del credito da parte del socio, in conseguenza delle modifiche normative del 2015, seppure con i limiti temporali sopra rappresentati, l'incasso giuridico sembra potersi definire superato.

In questo senso, sarà da verificare l'adesione a questa autorevole pronuncia da parte dei giudici di merito e l'eventuale presa d'atto da parte della prassi, fermo restando che la complessità rappresentata nel presente lavoro impone valutazioni differenziate per ogni fattispecie e per ogni controversia.

- [CASSAZIONE, sentenza del 12 giugno 2023, n. 16595](#)

CASE LAW

TAVOLA SINOTTICA

Paragrafo	Argomento	Provvedimenti giurisprudenziali
3	La tassabilità della rinuncia al credito da parte del socio	Cassazione, sez. V, ordinanza del 16 febbraio 2018, n. 3819
4	La teoria dell'incasso giuridico	Cassazione, sez. V, sentenza del 12 giugno 2023, n. 16595
5.1	La natura del credito oggetto di rinuncia da parte del socio-creditore	<p>CTP Parma, sentenza del 10 luglio 2022, n. 241.</p> <p>CTP Torino, sentenza del 10 dicembre 2021, n. 1158.</p> <p>CTP Reggio Calabria, sentenza del 10 gennaio 2020, n. 306.</p> <p>CTP Taranto, sentenza del 24 maggio 2021, n. 466.</p> <p>CTR Calabria, sentenza del 21 maggio 2021, n. 2232.</p> <p>Cassazione, sez. V, ordinanza del 24 settembre 2020, n. 20052</p> <p>CGT Puglia, sentenza del 12 aprile 2023, n. 1064.</p> <p>CGT Lazio, sentenza del 14 ottobre 2022, n. 4485.</p> <p>CTR Veneto, sentenza del 27 luglio 2022, n. 926.</p> <p>CTP Roma, sentenza del 13 dicembre 2021, n.13829.</p> <p>CTR Lazio, sentenza del 5 giugno 2020, n. 1472.</p> <p>CTR Liguria, sentenza del 21 novembre 2019, n. 1362.</p> <p>CTR Lombardia, sentenza del 22 gennaio 2018, n. 183.</p> <p>CTR Toscana, sentenza del 16 gennaio 2018, n. 46.</p>
5.2	La rinuncia del credito del socio-creditore a compensazione di debiti di natura commerciale.	<p>CTP Ferrara, sentenza dell'11 febbraio 2021, n. 51.</p> <p>CTR Campania, sentenza del 1° ottobre 2021, n. 7004.</p> <p>CTR Lazio, sentenza del 20 giugno 2012, n. 120;</p> <p>CTP Reggio Emilia, sentenza del 15 ottobre 2018, n. 197</p>
5.3	Cessione quote societarie e rinuncia al credito.	<p>CTP Rovigo, sentenza del 10 agosto 2022, n. 83.</p> <p>CTP Caltanissetta, sentenza del 21 febbraio 2022, n. 116.</p>

		<p>CTP Napoli, sentenza del 24 settembre 2020, n. 8591.</p> <p>CTR Emilia-Romagna, sentenza del 20 settembre 2019, n. 1676.</p>
5.4	La delibera di distribuzione dei dividendi dei soci e la prescrizione del relativo credito.	CTR Friuli-Venezia Giulia, sentenza del 3 febbraio 2020, n. 9.
5.5	Accollo del debito per dividendi dei soci a seguito di cessione dell'usufrutto d'azienda.	<p>CTR Veneto, sentenza del 7 ottobre 2020, n. 520.</p> <p>CTR Veneto, sentenza del 7 ottobre 2020, n. 519.</p>
5.6	La rinuncia ai compensi dei soci amministratori:	<p>CTR Lombardia, sentenza dell'11 gennaio 2022, n. 55.</p> <p>CTR Veneto, sentenza del 29 settembre 2020, n. 465.</p> <p>CTR Veneto, sentenza del 19 marzo 2019, n. 184.</p> <p>CTP Perugia; sentenza del 24 agosto 2018, n. 361.</p> <p>CTP Gorizia, sentenza del 4 giugno 2020, n. 30.</p> <p>CTR Toscana, sentenza del 17 dicembre 2019, n. 1860.</p> <p>CTR Toscana, sentenza del 17 dicembre 2019, 1861.</p> <p>CGT Friuli-Venezia Giulia, sentenza del 19 aprile 2023, 89</p> <p>Cassazione, sez. V., ordinanza del 19 luglio 2022, n. 22609.</p> <p>Cassazione, sez. V., ordinanza del 14 aprile 2022, n. 12222.</p> <p>Cassazione, sez. V., ordinanza del 14 aprile 2022, n. 12223.</p> <p>Cassazione, sez. V., ordinanza del 30 gennaio 2020, n. 2057.</p> <p>CTR Toscana del 17 dicembre 2019, n. 1861</p>
5.7.	L'intento elusivo e la rinuncia al credito da parte del socio.	<p>CTR Lombardia, sentenza del 17 ottobre 2021, n. 3715.</p> <p>CTR Lazio, sentenza del 23 luglio 2019, n. 4531.</p> <p>Cassazione, sez. V., sentenza del 17 gennaio 2022, n. 1313.</p> <p>Cassazione, sez. V., ordinanza del 20 agosto 2021, n. 23164.</p> <p>Cassazione, sez. V., ordinanza del 6 luglio 2021, n. 19000.</p> <p>Cassazione, sez. V., ordinanza del 23 gennaio 2019, n. 1794.</p>

5.8.	La tassazione degli interessi maturati oggetto di rinuncia da parte del socio.	CTR Lombardia, sentenza del 29 gennaio 2018, n. 354. CTP Reggio Emilia, sentenza del 15 ottobre 2018, n. 197. Cassazione, sez. V., ordinanza del 30 gennaio 2020, n. 2057.
5.9.	La rinuncia al credito internazionale tra società collegate.	CTR Lombardia, sentenza del 29 giugno 2021, n. 2427.